

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/633 in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare, nonché dell'articolo 7 della legge 22 aprile 2021, n. 53, in materia di commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari

(Parere ai sensi degli articoli 1 e 7 della legge 22 aprile 2021, n. 53)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 3 agosto 2021)

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2019/633 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 17 APRILE 2019 IN MATERIA DI PRATICHE COMMERCIALI SLEALI NEI RAPPORTI TRA IMPRESE NELLA FILIERA AGRICOLA E ALIMENTARE NONCHE' DELL'ARTICOLO 7 DELLA LEGGE 22 APRILE 2021, N. 53 IN MATERIA DI COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI E ALIMENTARI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76, 87, quinto comma, e 117 della Costituzione;

VISTO l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTI gli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;

VISTO l'articolo 23 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;

VISTA la direttiva (UE) n. 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare;

VISTA la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – legge di delegazione europea 2019-2020» e, in particolare, gli articoli 1, 7 e l'allegato A, n. 9);

VISTA la legge 23 dicembre 1996, n. 662, in particolare l'articolo 2, comma 203;

VISTO il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività», in particolare l'articolo 62 concernente la disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli ed agroalimentari;

VISTO il decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

VISTO il decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 63 di attuazione della Direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2016;



VISTO il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192 di attuazione della direttiva 16 febbraio 2011 n. 2011/7/UE;

VISTO il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 19 ottobre 2012, n. 199, recante regolamento di attuazione dell'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 274 del 23 novembre 2012;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 2021;

ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del _____;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico

EMANA

il seguente decreto legislativo:

ART. 1

(Oggetto e ambito di applicazione)

1. Il presente decreto reca disposizioni per la disciplina delle relazioni commerciali e per il contrasto delle pratiche commerciali sleali nelle relazioni tra acquirenti e fornitori di prodotti agricoli ed alimentari, definendo le pratiche commerciali vietate in quanto contrarie ai principi di buona fede e correttezza ed imposte unilateralmente da un contraente alla sua controparte, razionalizzando e rafforzando il quadro giuridico vigente nella direzione della maggiore tutela dei fornitori e degli operatori della filiera agricola e alimentare rispetto alle suddette pratiche.
2. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle cessioni di prodotti agricoli ed alimentari, eseguite da fornitori che siano stabiliti nel territorio nazionale, indipendentemente dal fatturato dei fornitori e degli acquirenti.
3. Il presente decreto non si applica ai contratti di cessione direttamente conclusi tra fornitori e consumatori.

4. Le previsioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 7 del presente decreto costituiscono norme imperative e prevalgono sulle eventuali discipline di settore con esse contrastanti, qualunque sia la legge applicabile al contratto di cessione di prodotti agricoli e alimentari. È nulla qualunque pattuizione o clausola contrattuale contraria alle predette disposizioni. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.

ART. 2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
- a) «accordo quadro»: il contratto quadro, l'accordo quadro o il contratto di base, conclusi anche a livello di centrali di acquisto, aventi ad oggetto la disciplina dei conseguenti contratti di cessione dei prodotti agricoli e alimentari, tra cui le condizioni di compravendita, le caratteristiche dei prodotti, il listino prezzi, le prestazioni di servizi e le loro eventuali rideterminazioni. È fatta salva la definizione di contratto quadro di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102;
 - b) «acquirente»: qualsiasi persona fisica o giuridica, indipendentemente dal luogo di stabilimento di tale persona, o qualsiasi autorità pubblica ricompresa nell'Unione europea che acquista prodotti agricoli e alimentari; il termine «acquirente» può includere un gruppo di tali persone fisiche e giuridiche;
 - c) «autorità pubblica»: autorità nazionale, regionale o locale, organismo di diritto pubblico o associazione costituita da una o più di tali autorità o da uno o più di tali organismi di diritto pubblico;
 - d) «consumatore»: la persona fisica che acquista i prodotti agricoli o alimentari per scopi estranei alla propria attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta;
 - e) «contratti di cessione»: i contratti che hanno ad oggetto la cessione di prodotti agricoli ed alimentari, ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore, delle cessioni con contestuale consegna e pagamento del prezzo pattuito, nonché dei conferimenti di prodotti agricoli ed alimentari da parte di imprenditori agricoli e ittici a cooperative di cui essi sono soci o ad organizzazioni di produttori, ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 2015, n. 102, di cui essi sono soci;
 - f) «contratto di cessione con consegna pattuita su base periodica»: un accordo quadro, come definito alla lettera a), ovvero un contratto di fornitura con prestazioni periodiche o continuative;
 - g) «Direttiva»: la direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019;
 - h) «fatturato»: l'ammontare dei ricavi, come definiti all'articolo 85, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), o dei compensi derivanti dall'esercizio di arti o professioni, di cui all'articolo 54, comma 1 del medesimo TUIR;
 - i) «fornitore»: qualsiasi produttore agricolo o persona fisica o giuridica che vende prodotti agricoli e alimentari, ivi incluso un gruppo di tali produttori agricoli o un gruppo di tali persone fisiche e giuridiche, come le organizzazioni di



- produttori, le società cooperative, le organizzazioni di fornitori e le associazioni di tali organizzazioni;
- j) «ICQRF»: Dipartimento dell'Ispettorato Centrale della tutela della Qualità e Repressione Frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;
 - k) «interessi legali di mora»: interessi di mora ad un tasso che è pari al tasso di riferimento, come definito alla lettera o);
 - l) «prodotti agricoli e alimentari»: i prodotti elencati nell'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e i prodotti non elencati in tale allegato, ma trasformati per uso alimentare a partire dai prodotti elencati in tale allegato;
 - m) «prodotti agricoli e alimentari deperibili»: i prodotti agricoli e alimentari che per loro natura o nella fase della loro trasformazione potrebbero diventare inadatti alla vendita entro 30 giorni dalla raccolta, produzione o trasformazione;
 - n) «saggio degli interessi»: il tasso complessivo degli interessi da applicare all'importo dovuto, al netto delle maggiorazioni di legge;
 - o) «tasso di riferimento»: il tasso di interesse, come definito dalla vigente normativa nazionale di recepimento delle direttive comunitarie in materia di lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, applicabile come di seguito indicato:
 - 1) per il primo semestre dell'anno in questione è quello in vigore al 1° gennaio di quell'anno;
 - 2) per il secondo semestre dell'anno in questione è quello in vigore al 1° luglio di quell'anno.

ART. 3

(Principi ed elementi essenziali dei contratti di cessione)

1. I contratti di cessione devono essere informati a principi di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività delle prestazioni, con riferimento ai beni forniti, cui attenersi prima, durante e dopo l'instaurazione della relazione commerciale.
2. I contratti di cessione sono conclusi obbligatoriamente mediante atto scritto stipulato prima della consegna dei prodotti ceduti ed indicano la durata, le quantità e le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, che può essere fisso o determinabile sulla base di criteri stabiliti nel contratto, le modalità di consegna e di pagamento.
3. L'obbligo della forma scritta può essere assolto con le seguenti forme equipollenti, a condizione che gli elementi contrattuali di cui ai commi 1 e 2 siano concordati tra acquirente e fornitore mediante un accordo quadro: documenti di trasporto o di consegna, fatture, ordini di acquisto con i quali l'acquirente commissiona la consegna dei prodotti.
4. La durata dei contratti di cessione non può essere inferiore a dodici mesi, salvo deroga motivata, anche in ragione della stagionalità dei prodotti oggetto di cessione, concordata dalle parti contraenti e risultante da un contratto stipulato con l'assistenza delle rispettive organizzazioni professionali maggiormente



rappresentative a livello nazionale rappresentate in almeno cinque camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ovvero nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, anche per il tramite delle loro articolazioni territoriali e di categoria. nell'ipotesi in cui il contratto abbia una durata inferiore a quella minima, all'infuori delle deroghe espressamente ammesse dal presente comma, essa si considera comunque pari a dodici mesi. Il presente comma non si applica ai contratti di cessione ove la parte acquirente esercita l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in un pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287.

5. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 4 e 5, sono fatte salve le condizioni contrattuali, comprese quelle relative ai prezzi, definite nell'ambito di accordi quadro aventi ad oggetto la fornitura dei prodotti agricoli e alimentari stipulati dalle organizzazioni professionali maggiormente rappresentative a livello nazionale rappresentate in almeno cinque camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ovvero nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, anche per il tramite delle loro articolazioni territoriali e di categoria. sono fatte salve le funzioni e le competenze dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
6. Nei contratti quadro conclusi con le centrali di acquisto devono essere indicati, in allegato, i nominativi degli associati che hanno conferito il mandato.

ART. 4

(Pratiche commerciali sleali vietate)

1. Nelle relazioni commerciali tra operatori economici, ivi compresi i contratti di cessione, sono vietate le seguenti pratiche commerciali sleali:
 - a) nei contratti di cessione con consegna pattuita su base periodica:
 - 1) il versamento del corrispettivo, da parte dell'acquirente di prodotti agricoli e alimentari deperibili, dopo oltre trenta giorni dal termine del periodo di consegna convenuto in cui le consegne sono state effettuate, che in ogni caso non può essere superiore a un mese, oppure dopo oltre trenta giorni dalla data in cui è stabilito l'importo da corrispondere per il periodo di consegna in questione, a seconda di quale delle due date sia successiva;
 - 2) il versamento del corrispettivo, da parte dell'acquirente di prodotti agricoli e alimentari non deperibili, dopo oltre sessanta giorni dal termine del periodo di consegna convenuto in cui le consegne sono state effettuate, che in ogni caso non può essere superiore a un mese, oppure dopo oltre sessanta giorni dalla data in cui è stabilito l'importo da corrispondere per il periodo di consegna in questione, a seconda di quale delle due date sia successiva;
 - b) nei contratti di cessione con consegna pattuita su base non periodica:
 - 1) il versamento del corrispettivo, da parte dell'acquirente di prodotti agricoli e alimentari deperibili, dopo oltre trenta giorni dalla data di consegna oppure dopo oltre trenta giorni dalla data in cui è stabilito l'importo da corrispondere, a seconda di quale delle due date sia successiva;

- 2) il versamento del corrispettivo, da parte dell'acquirente di prodotti agricoli e alimentari non deperibili, dopo oltre sessanta giorni dalla data di consegna oppure dopo oltre sessanta giorni dalla data in cui è stabilito l'importo da corrispondere, a seconda di quale delle due date sia successiva;
- c) l'annullamento, da parte dell'acquirente, di ordini di prodotti agricoli e alimentari deperibili con un preavviso inferiore a 30 giorni. Con regolamento del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400 entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono individuati i casi particolari nonché i settori nei quali le parti di un contratto di cessione possono stabilire termini di preavviso inferiori a 30 giorni.
- d) la modifica unilaterale, da parte dell'acquirente o del fornitore, delle condizioni di un contratto di cessione di prodotti agricoli e alimentari relative alla frequenza, al metodo, al luogo, ai tempi o al volume della fornitura o della consegna dei prodotti, alle norme di qualità, ai termini di pagamento o ai prezzi oppure relative alla prestazione di servizi accessori rispetto alla cessione dei prodotti;
- e) la richiesta al fornitore, da parte dell'acquirente, di pagamenti che non sono connessi alla vendita dei prodotti agricoli e alimentari;
- f) l'inserimento, da parte dell'acquirente, di clausole contrattuali che obbligano il fornitore a farsi carico dei costi per il deterioramento o la perdita di prodotti agricoli e alimentari che si verificano presso i locali dell'acquirente o comunque dopo che tali prodotti siano stati consegnati, purché tale deterioramento o perdita non siano stati causati da negligenza o colpa del fornitore;
- g) il rifiuto, da parte dell'acquirente o del fornitore, di confermare per iscritto le condizioni di un contratto di cessione in essere tra l'acquirente medesimo ed il fornitore per il quale quest'ultimo abbia richiesto una conferma scritta, salvo che il contratto di cessione riguardi prodotti che devono essere consegnati da un socio alla propria organizzazione di produttori o ad una cooperativa della quale sia socio e sempreché lo statuto o la disciplina interna di tali enti contengano disposizioni aventi effetti analoghi alle disposizioni di un contratto di cessione di cui al presente decreto;
- h) l'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione illecita, da parte dell'acquirente o da parte di soggetti facenti parte della medesima centrale o del medesimo gruppo d'acquisto dell'acquirente, di segreti commerciali del fornitore, ai sensi del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 63 di attuazione della direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2016, o qualsiasi altra informazione commerciale sensibile del fornitore;
- i) la minaccia di mettere in atto o la messa in atto, da parte dell'acquirente, di ritorsioni commerciali nei confronti del fornitore quando quest'ultimo esercita i diritti contrattuali e legali di cui gode, anche qualora consistano nella presentazione di una denuncia all'Autorità di contrasto, come individuata ai



- sensi del presente decreto, o nella cooperazione con essa nell'ambito di un'indagine;
- j) la richiesta al fornitore, da parte dell'acquirente, del risarcimento del costo sostenuto per esaminare i reclami dei clienti relativi alla vendita dei prodotti del fornitore, benché non risultino negligenze o colpe da parte di quest'ultimo.
2. Fermo restando il diritto del fornitore di avvalersi dei rimedi previsti in caso di ritardo nei pagamenti ai sensi del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, in caso di mancato rispetto dei termini di pagamento di cui al comma 1, lettere a) e b), sono dovuti al creditore gli interessi legali di mora che decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine. In questi casi il saggio degli interessi è maggiorato di ulteriori quattro punti percentuali ed è inderogabile. Per i contratti di cui al comma 1, lettere a) e b), in cui il debitore è una pubblica amministrazione del settore scolastico e sanitario, è fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 231 del 2002.
3. Il divieto di cui al comma 1, lettera a), non si applica ai pagamenti:
- a) effettuati da un acquirente a un fornitore quando tali pagamenti siano effettuati nel quadro di programmi di distribuzione di prodotti ortofrutticoli e di latte destinati alle scuole ai sensi dell'articolo 23 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;
 - b) effettuati da enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria;
 - c) nell'ambito di contratti di cessione tra fornitori di uve o mosto per la produzione di vino e i loro acquirenti diretti, alle seguenti condizioni:
 - 1) che i termini di pagamento specifici delle operazioni di vendita siano inclusi in contratti tipo vincolanti ai sensi dell'articolo 164 del regolamento (UE) n. 1308/2013 prima del 1° gennaio 2019 e la cui applicazione sia stata rinnovata a decorrere da tale data senza modificare sostanzialmente i termini di pagamento a danno dei fornitori di uve o mosto;
 - 2) che i contratti di cessione tra fornitori di uve o mosto per la produzione di vino e i loro acquirenti diretti siano pluriennali o lo diventino.
4. Sono inoltre vietate le seguenti pratiche commerciali, salvo che esse siano state precedentemente concordate da fornitore e acquirente, nel contratto di cessione, nell'accordo quadro ovvero in un altro accordo successivo, in termini chiari ed univoci:
- a) la restituzione, da parte dell'acquirente al fornitore, di prodotti agricoli e alimentari rimasti invenduti, senza corrispondere alcun pagamento per tali prodotti invenduti o per il loro smaltimento;
 - b) la richiesta al fornitore, da parte dell'acquirente, di un pagamento come condizione per l'immagazzinamento, l'esposizione, l'inserimento in listino dei suoi prodotti, o per la messa in commercio degli stessi;
 - c) la richiesta al fornitore, da parte dell'acquirente, di farsi carico, in tutto o in parte, del costo degli sconti sui prodotti venduti dall'acquirente come parte di una promozione, a meno che, prima di una promozione avviata dall'acquirente,



- quest'ultimo ne specifichi il periodo e indichi la quantità prevista dei prodotti agricoli e alimentari da ordinare a prezzo scontato;
- d) la richiesta al fornitore, da parte dell'acquirente, di farsi carico dei costi della pubblicità, effettuata dall'acquirente, dei prodotti agricoli e alimentari;
 - e) la richiesta al fornitore, da parte dell'acquirente, di farsi carico dei costi per il *marketing* dei prodotti agricoli e alimentari effettuata dall'acquirente;
 - f) la richiesta al fornitore, da parte dell'acquirente, di farsi carico dei costi del personale incaricato di organizzare gli spazi destinati alla vendita dei prodotti del fornitore.
5. Se l'acquirente richiede un pagamento per i casi di cui al comma 4, lettere b), c), d), e) o f), egli fornisce al fornitore, ove richiesto, una stima per iscritto dei pagamenti unitari o dei pagamenti complessivi a seconda dei casi e, per i casi di cui alle lettere b), d), e) o f) del comma 4, fornisce anche una stima, per iscritto, dei costi per il fornitore e i criteri alla base di tale stima.

ART. 5

(Altre pratiche commerciali sleali)

1. Sono altresì vietate le seguenti pratiche commerciali:
- a) l'acquisto di prodotti agricoli e alimentari attraverso il ricorso a gare e aste elettroniche a doppio ribasso;
 - b) l'imposizione di condizioni contrattuali eccessivamente gravose per il venditore, ivi compresa quella di vendere prodotti agricoli e alimentari a prezzi palesemente al di sotto dei costi di produzione;
 - c) l'omissione, nella stipula di un contratto che abbia ad oggetto la cessione di prodotti agricoli e alimentari, di anche una delle condizioni richieste dell'articolo 168, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;
 - d) l'imposizione, diretta o indiretta, di condizioni di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose;
 - e) l'applicazione di condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti;
 - f) il subordinare la conclusione, l'esecuzione dei contratti e la continuità e regolarità delle medesime relazioni commerciali alla esecuzione di prestazioni da parte dei contraenti che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione con l'oggetto degli uni e delle altre;
 - g) il conseguimento di indebite prestazioni unilaterali, non giustificate dalla natura o dal contenuto delle relazioni commerciali;
 - h) l'adozione di ogni ulteriore condotta commerciale sleale che risulti tale anche tenendo conto del complesso delle relazioni commerciali che caratterizzano le condizioni di approvvigionamento;
 - i) l'imposizione, a carico di una parte, di servizi e prestazioni accessorie rispetto all'oggetto principale della fornitura, anche qualora questi siano forniti da soggetti terzi, senza alcuna connessione oggettiva, diretta e logica con la cessione del prodotto oggetto del contratto;



- j) l'esclusione dell'applicazione di interessi di mora a danno del creditore o delle spese di recupero dei crediti;
 - k) la previsione nel contratto di una clausola che obbligatoriamente imponga al fornitore, successivamente alla consegna dei prodotti, un termine minimo prima di poter emettere la fattura, fatto salvo il caso di consegna dei prodotti in più quote nello stesso mese, nel qual caso la fattura potrà essere emessa solo successivamente all'ultima consegna del mese;
 - l) l'imposizione di un trasferimento ingiustificato e sproporzionato del rischio economico da una parte alla sua controparte;
 - m) l'imposizione all'acquirente, da parte del fornitore, di prodotti con date di scadenza troppo brevi rispetto alla vita residua del prodotto stesso, stabilita contrattualmente;
 - n) l'imposizione all'acquirente, da parte del fornitore, di vincoli contrattuali per il mantenimento di un determinato assortimento, inteso come l'insieme dei beni che vengono posti in vendita da un operatore commerciale per soddisfare le esigenze dei suoi clienti;
 - o) l'imposizione all'acquirente, da parte del fornitore, dell'inserimento di prodotti nuovi nell'assortimento;
 - p) l'imposizione all'acquirente, da parte del fornitore, di posizioni privilegiate di determinati prodotti nello scaffale o nell'esercizio commerciale;
2. Nei contratti di cessione, la fissazione da parte dell'acquirente di un prezzo inferiore ai costi medi di produzione risultanti dall'elaborazione mensile dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare – ISMEA, ridotti del quindici per cento, rileva, in tutte le fasi della filiera, quale parametro di controllo ai fini dell'accertamento della violazione di cui al comma 1, lettera b). L'elaborazione mensile di cui al periodo precedente è effettuata mediante criteri pubblici e confrontabili, tenuto conto delle specificità di ciascun settore merceologico.

ART. 6

(Buone pratiche commerciali)

1. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 7, si considerano attuativi dei principi di trasparenza, buona fede e correttezza nelle relazioni commerciali tra acquirenti e fornitori di prodotti agricoli ed alimentari gli accordi ed i contratti di filiera che abbiano durata di almeno tre anni nonché i contratti di cui all'articolo 3, conformi alle condizioni contrattuali definite nell'ambito degli accordi quadro ovvero che siano conclusi con l'assistenza delle rispettive organizzazioni professionali maggiormente rappresentative a livello nazionale rappresentate in almeno cinque camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ovvero nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, anche per il tramite delle loro articolazioni territoriali e di categoria.
2. I contratti di cessione si considerano conformi ai principi di buona fede, correttezza e trasparenza quando sono retti, sia nella loro negoziazione che nella successiva esecuzione, dai seguenti criteri: conformità dell'esecuzione a quanto concordato; correttezza e trasparenza delle informazioni fornite in sede precontrattuale;

assunzione ad opera di tutte le parti della filiera dei propri rischi imprenditoriali; giustificabilità delle richieste.

3. Per la vendita dei prodotti agricoli e alimentari oggetto dei contratti di cui al comma 1 possono essere utilizzati messaggi pubblicitari recanti la seguente dicitura: "Prodotto conforme alle buone pratiche commerciali nella filiera agricola e alimentare". L'ICQRF, nell'esercizio dei propri poteri di indagine e di accertamento di cui all'articolo 8, verifica la veridicità di tale dicitura e, in caso di riscontro negativo, ne inibisce l'ulteriore utilizzo.

ART. 7

(Disciplina delle vendite sottocosto di prodotti agricoli ed alimentari)

1. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 nonché dal decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2001, n. 218, relativamente alle procedure e alle sanzioni ivi disciplinate, la vendita sottocosto dei prodotti agricoli e alimentari freschi e deperibili è consentita solo nel caso di prodotto invenduto a rischio di deperibilità oppure nel caso di operazioni commerciali programmate e concordate con il fornitore in forma scritta.
2. E', in ogni caso, vietato imporre al fornitore condizioni contrattuali tali da far ricadere sullo stesso le conseguenze economiche derivanti, in modo diretto o indiretto, dal deperimento o dalla perdita dei prodotti agricoli e alimentari venduti sottocosto non imputabili a negligenza del fornitore.
3. In caso di violazione della disposizione di cui al comma 1, il prezzo stabilito dalle parti è sostituito di diritto, ai sensi dell'articolo 1339 del codice civile, dal prezzo calcolato sulla base dei costi medi di produzione rilevati dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) ovvero, in mancanza di quest'ultimo, dal prezzo medio praticato per prodotti simili nel mercato di riferimento.

ART. 8

(Autorità di contrasto)

1. In attuazione dell'articolo 4 della Direttiva, l'ICQRF è designato quale autorità nazionale di contrasto deputata all'attività di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 del presente decreto ed all'irrogazione delle relative sanzioni amministrative, nel rispetto delle procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
2. Ai fini di cui al comma 1, l'ICQRF esercita le seguenti attività:
 - a) avvia e conduce indagini di propria iniziativa o a seguito di una denuncia;
 - b) chiede agli acquirenti e ai fornitori di rendere disponibili tutte le informazioni necessarie al fine di condurre indagini sulle eventuali pratiche commerciali vietate;
 - c) effettua ispezioni *in loco*, senza preavviso, nel quadro delle indagini di cui alla lettera a);
 - d) accerta la violazione delle disposizioni di cui al presente decreto e impone all'autore della violazione di porre fine alla pratica commerciale vietata, salvo che ciò possa rivelare l'identità del denunciante o qualsiasi altra informazione la cui

- divulgazione, secondo il denunciante stesso, potrebbe essere lesiva dei suoi interessi e a condizione che quest'ultimo abbia specificato quali sono tali informazioni conformemente a quanto previsto dall'articolo 9, comma 3;
- e) avvia procedimenti finalizzati all'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie, nei confronti dell'autore della violazione accertata, in conformità delle vigenti disposizioni di legge nonché di quanto previsto all'articolo 10;
 - f) pubblica regolarmente sull'apposita sezione del sito internet del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali i provvedimenti sanzionatori inflitti ai sensi delle lettere d) ed e);
 - g) pubblica una relazione annuale sulle attività svolte in attuazione del presente decreto, indicando anche il numero delle denunce ricevute e il numero delle indagini avviate o concluse nel corso dell'anno precedente. Per ogni indagine conclusa, la relazione contiene un'illustrazione sommaria del caso, l'esito dell'indagine e la decisione presa, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 9, comma 3;
 - h) entro il 15 marzo di ogni anno, trasmette alla Commissione europea una relazione sulle pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare. Tale relazione contiene, in particolare, tutti i dati pertinenti riguardanti le attività di contrasto e l'applicazione delle norme del presente decreto, nel corso dell'anno precedente, in conformità a quanto richiesto dalla Direttiva.
3. Nell'esercizio delle attività di cui al comma 2, l'ICQRF può avvalersi dell'Arma dei Carabinieri e, in particolare, del Comando Carabinieri per la tutela agroalimentare, oltre che della Guardia di finanza, fermo restando quanto previsto dall'articolo 13 della legge n. 689 del 1981 in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria.
 4. Le attività di cui al presente articolo sono svolte dall'ICQRF d'ufficio o su denuncia di qualunque soggetto interessato, ai sensi dell'articolo 9.
 5. Sono in ogni caso fatte salve le funzioni e le competenze dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato previste dalle leggi vigenti, anche in ordine all'accertamento e alla repressione delle pratiche commerciali scorrette di cui agli articoli 18 e seguenti del decreto legislativo 6 ottobre 2005, n. 206. L'Autorità provvede d'ufficio o su segnalazione delle organizzazioni professionali maggiormente rappresentative a livello nazionale, le quali sono in ogni caso legittimate ad agire in giudizio per la tutela degli interessi delle imprese rappresentate.

ART. 9

(Denunce all'Autorità di contrasto)

1. Le denunce possono essere presentate all'ICQRF dai soggetti stabiliti nel territorio nazionale, indipendentemente dal luogo di stabilimento del soggetto sospettato di aver attuato una pratica commerciale vietata, oppure all'autorità di contrasto dello



- Stato membro in cui è stabilito il soggetto sospettato di avere attuato una pratica commerciale vietata.
2. Le organizzazioni di produttori, le altre organizzazioni di fornitori, le associazioni di tali organizzazioni nonché le associazioni di parte acquirente possono presentare denunce su richiesta di uno o più dei loro membri o, se del caso, su richiesta di uno o più dei soci delle rispettive organizzazioni ricomprese al loro interno, qualora tali membri si ritengano vittime di una pratica commerciale vietata ai sensi del presente decreto. Le organizzazioni diverse da quelle di cui al primo periodo possono presentare denunce purché vi abbiano un interesse qualificato, a condizione che dette organizzazioni siano soggetti indipendenti senza scopo di lucro.
 3. Qualora il denunciante lo richieda, l'ICQRF adotta le misure necessarie per tutelare adeguatamente l'identità del denunciante ovvero del soggetto che assuma di essere stato leso dalla pratica commerciale sleale denunciata, nonché per tutelare adeguatamente qualunque altra informazione la cui divulgazione, secondo il denunciante, sarebbe lesiva degli interessi del denunciante o del soggetto leso. Il denunciante specifica le informazioni per le quali chiede un trattamento riservato. In ogni caso, le informazioni per le quali sia stato richiesto un trattamento riservato non possono essere poste a fondamento di provvedimenti sanzionatori o inibitori dell'ICQRF.
 4. L'ICQRF che riceve la denuncia informa il denunciante, entro trenta giorni dal ricevimento della denuncia, di come intende dare seguito alla denuncia.
 5. L'ICQRF, se ritiene che non vi siano ragioni sufficienti per agire a seguito della denuncia, informa il denunciante dei motivi della sua decisione entro centottanta giorni dal ricevimento della denuncia.
 6. L'ICQRF, se ritiene che vi siano ragioni sufficienti per agire a seguito della denuncia, avvia e conclude un'indagine a carico del soggetto denunciato entro centottanta giorni dal ricevimento della denuncia, procedendo ad effettuare la contestazione ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
 7. Fatto salvo il diritto di presentare denunce e fermo restando il potere dell'ICQRF di svolgere d'ufficio le attività di cui al presente articolo, nei contratti di cessione le parti contraenti possono ricorrere a procedure di mediazione ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 o di risoluzione alternativa delle controversie derivanti dal contratto stesso. Nel caso in cui sia fallito il tentativo di mediazione o di risoluzione alternativa delle controversie, è fatto salvo il diritto di presentare denuncia ai sensi del presente articolo, fermo restando il potere dell'ICQRF di svolgere d'ufficio le attività di cui all'articolo 8.

ART. 10

(Sanzioni)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2 o all'articolo 4, comma 1, lettera g), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria dallo 0,5 per cento fino al 5 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio precedente all'accertamento. L'entità della sanzione è determinata facendo riferimento al valore dei beni oggetto di cessione.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, per la violazione del divieto di cui all'articolo 3, comma 4, si applica all'acquirente una sanzione amministrativa pecuniaria dallo 0,3 per cento fino al 3 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio precedente all'accertamento.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto, da parte del debitore, dei termini di pagamento stabiliti all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b) è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria dallo 0,5 per cento fino al 5 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio precedente all'accertamento. L'entità della sanzione viene determinata in ragione del fatturato dell'azienda cessionaria, della ricorrenza e della misura dei ritardi.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, per la violazione dei divieti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c), d), e), f), h), i) e j) si applica all'acquirente una sanzione amministrativa pecuniaria dallo 0,5 per cento fino al 5 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio precedente all'accertamento.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, per la violazione dei divieti di cui all'articolo 4, comma 4, si applica all'acquirente una sanzione amministrativa pecuniaria dallo 0,3 per cento fino al 3 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio precedente all'accertamento.
6. Salvo che il fatto costituisca reato, il contraente che contravviene agli obblighi di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b), c), l), m) n), o) e p), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria dallo 0,3 per cento fino al 3 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio precedente all'accertamento.
7. In caso di concorso della violazione degli obblighi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e della condizione di cui all'articolo 5, comma 2, la sanzione di cui al comma 6 è raddoppiata, fermo restando il limite massimo del 10 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio precedente all'accertamento.
8. Salvo che il fatto costituisca reato, il contraente che contravviene agli obblighi di cui all'articolo 5, comma 1, lettere d), e), f), g), h), i), j) e k), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria dallo 0,4 per cento fino al 4 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio precedente all'accertamento. La misura della sanzione è determinata facendo riferimento al beneficio ricevuto dal soggetto che non ha rispettato i predetti obblighi nonché all'entità del danno provocato all'altro contraente.
9. Chiunque effettua vendite sottocosto di prodotti agricoli e alimentari al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 7 è punito con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 2001.
10. La misura delle sanzioni previste ai commi 2, 4, 5, 6 e 7 è determinata facendo riferimento al beneficio ricevuto dal soggetto che ha commesso la violazione nonché all'entità del danno provocato all'altro contraente.
11. Qualora venga accertata la prosecuzione, da parte dell'autore della violazione, della pratica sleale inibita con il provvedimento di cui all'articolo 8, comma 2, lettera d), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura massima prevista per la violazione commessa, fermo restando il limite massimo del 10 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio precedente all'accertamento.

12. Nei casi di reiterata violazione, la misura delle sanzioni di cui al presente articolo è aumentata fino al doppio e, in caso di ulteriori reiterazioni, fino al triplo, fermo restando il limite massimo del 10 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio precedente all'accertamento. Si ha reiterazione qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno. Nelle predette ipotesi, tenuto conto della gravità della violazione, può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'attività di impresa per una durata non superiore a trenta giorni.
13. Per l'irrogazione delle sanzioni previste dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689. In ogni caso, non è consentito il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della medesima legge.
14. Al fine di rafforzare l'efficacia dell'attività di contrasto alle pratiche commerciali sleali di cui al presente decreto, i proventi ottenuti dal pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ai pertinenti capitoli di spesa del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Con decreto del Ragioniere generale dello Stato sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio.
15. Sono fatte salve le azioni in giudizio per il risarcimento del danno derivante dalle violazioni dei precetti sanzionati dal presente articolo, anche ove promosse dai soggetti di cui all'articolo 9, comma 2. I predetti soggetti sono altresì legittimati ad agire, a tutela degli interessi collettivi rappresentati, richiedendo l'inibitoria ai comportamenti in violazione dei precetti sanzionati dal presente articolo ai sensi degli articoli 840-bis e seguenti del codice di procedura civile.

ART. 11

(Cooperazione tra Autorità di contrasto)

1. L'ICQRF collabora con le Autorità di contrasto degli altri Stati membri e con la Commissione europea nello svolgimento delle attività di cui all'articolo 8, anche al fine della reciproca assistenza nelle indagini che presentano una dimensione transfrontaliera nonché per le attività di cui all'articolo 8 della Direttiva.

ART. 12

(Abrogazioni)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:
 - a) l'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;
 - b) il comma 6-bis dell'articolo 36 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
 - c) il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 19 ottobre 2012, n. 199;
 - d) l'articolo 10-*quater* del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44.

ART. 13

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dalle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni competenti provvedono ai compiti di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ART. 14

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai contratti di cessione di prodotti agricoli e alimentari conclusi a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. I contratti di cessione in corso di esecuzione alla predetta data sono resi conformi alle disposizioni del presente decreto entro 6 mesi dalla stessa.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.



Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare nonché dell'articolo 7 della legge 22 aprile 2021, n. 53 in materia di commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Lo schema di decreto legislativo introduce norme finalizzate a contrastare ed impedire le pratiche commerciali sleali negli scambi tra gli operatori della filiera agroalimentare, in attuazione della direttiva (UE) 2019/633. Come noto, nella filiera agricola e alimentare i soggetti operanti nelle diverse fasi della produzione, trasformazione, marketing, distribuzione e vendita al dettaglio dei prodotti, dispongono di un maggior potere contrattuale rispetto alle controparti. La produzione agricola è infatti caratterizzata dall'incertezza dovuta alla dipendenza da processi biologici e dall'esposizione a fattori meteorologici e se il rischio commerciale è implicito in ogni attività economica, nella catena dell'approvvigionamento alimentare gli agricoltori e le piccole e medie imprese, anche in considerazione della deperibilità e delle stagionalità delle produzioni, nelle relazioni con gli altri attori della filiera subiscono spesso pratiche che si discostano dalla buona condotta commerciale e sono contrarie ai principi di buona fede e correttezza.

La direttiva prevede l'introduzione di un livello minimo di tutela comune a tutta l'Unione europea, comprendente un elenco di pratiche commerciali sleali vietate e un elenco di pratiche che saranno autorizzate solo se concordate in termini chiari e univoci al momento della conclusione dell'accordo di fornitura.

La normativa dell'Unione ha in particolare previsto la necessità di:

- definire più dettagliatamente i principi di buone pratiche commerciali di trasparenza, buona fede, correttezza, proporzionalità e reciproca correttezza a cui occorre attenersi nelle transazioni commerciali;
- coordinare la normativa vigente in materia di termini di pagamento del corrispettivo con le previsioni relative alla fatturazione elettronica;
- prevedere che il pagamento oltre i termini indicati dalla direttiva, inquadrato come pratica commerciale vietata, si applichi alle pubbliche amministrazioni, in particolare quelle



scolastiche e sanitarie, o, quantomeno, si applichi il divieto di pagamento entro un termine superiore a sessanta giorni già previsto a legislazione vigente.

Considerata la centralità delle citate finalità, si ritiene indispensabile procedere ad una attuazione puntuale ed efficace delle disposizioni europee tale da garantire un sistema di tutele e di elementi di maggiore trasparenza non solo a beneficio della stessa filiera agricola e alimentare ma anche dei consumatori finali, attraverso l'introduzione di una disciplina efficiente delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari.

In linea generale, si evidenzia che la disciplina introdotta si applica a tutti gli scambi commerciali aventi ad oggetto prodotti agricoli e alimentari, a prescindere dai rispettivi fatturati dei contraenti. Tale previsione appare in linea con quanto disposto dall'articolo 9, paragrafo 2 della direttiva che stabilisce espressamente che *"restano impregiudicate le norme nazionali finalizzate a contrastare le pratiche commerciali sleali che non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva"*. In considerazione della peculiarità del sistema agroalimentare italiano, caratterizzato da una straordinaria frammentazione della filiera – la più alta d'Europa – e tale per cui il fornitore si viene sistematicamente a trovare in una posizione di debolezza contrattuale, si è infatti ritenuto necessario confermare la scelta adottata dal legislatore già nel 2012 che, con l'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, ha esteso la disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e alimentari a tutte le imprese indipendentemente dal fatturato.

Per ragioni di sistematicità, in coerenza con i principi di delega, si è ritenuto opportuno far confluire la disciplina contenuta nell'abrogando articolo 62 del suddetto decreto-legge n. 1 del 2012 all'interno del presente articolato, adeguandola alle novità imposte dal legislatore europeo, al fine di fornire un testo unitario dell'intera disciplina sulle pratiche commerciali scorrette negli scambi della filiera agroalimentare.

Ciò premesso, nel seguito si procede all'illustrazione dell'articolato del provvedimento in epigrafe.

Art. 1 (Oggetto e ambito di applicazione): Individua l'oggetto della direttiva 633/2019 e del decreto attuativo che si illustra, per il contrasto delle pratiche commerciali sleali nelle relazioni tra acquirenti e fornitori di prodotti agricoli ed alimentari. Si precisa che le disposizioni previste si applicano alle cessioni di prodotti agricoli ed alimentari, eseguite da soggetti che siano stabiliti nel territorio nazionale, indipendentemente dal fatturato dei fornitori e degli acquirenti mentre sono

esclusi i contratti con i consumatori. Il comma 4 dispone che le previsioni di cui agli articoli 3 (Principi ed elementi essenziali dei contratti di cessione), 4 (Pratiche commerciali sleali vietate), 5 (Altre pratiche commerciali sleali) e 7 (Disciplina delle vendite sottocosto di prodotti agricoli ed alimentari) del decreto costituiscono norme imperative e prevalgono sulle eventuali discipline di settore con esse contrastanti, qualunque sia la legge applicabile al contratto di cessione di prodotti agricoli e alimentari.

Art. 2 (Definizioni): traspone le previsioni dell'articolo 2 della direttiva adattandole alle esigenze della legislazione nazionale. Vengono inoltre riprese alcune definizioni contenute nell'abrogando articolo 62 del citato decreto-legge n. 1 del 2012, nonché nel decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 19 ottobre 2012, n. 199, relativamente alla disciplina degli interessi applicabili in caso di ritardi nei pagamenti (riportata, nel presente decreto, all' articolo 4, comma 2).

Art. 3 (Elementi essenziali dei contratti di cessione): prevede alcune disposizioni in materia di contratti di cessione, includendo come elementi essenziali la forma scritta e, in alcuni casi, la durata minima annuale. Al comma 1 si richiamano i principi di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività delle prestazioni. Al comma 2 si prevede che i contratti di cessione devono essere conclusi obbligatoriamente mediante atto scritto stipulato prima della consegna dei prodotti ceduti ed indicare la durata, le quantità e le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, che può essere fisso o determinabile sulla base di criteri stabiliti nel contratto, le modalità di consegna e di pagamento. Al comma 3 si prevede che l'obbligo della forma scritta può essere assolto con alcune forme equipollenti, tassativamente individuate, a condizione che gli elementi contrattuali siano concordati tra acquirente e fornitore mediante un accordo quadro. Al comma 4, si prevede che la durata dei contratti di cessione non può essere inferiore a dodici mesi, salvo deroga motivata concordata dalle parti contraenti e risultante da un contratto stipulato con l'assistenza delle rispettive organizzazioni professionali maggiormente rappresentative a livello nazionale; tale disposizione riprende l'analoga previsione contenuta nell'abrogando l'articolo 10-quater del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27. Viene tuttavia precisato che l'obbligo di durata annuale non si applica ai contratti di cessione nel settore della somministrazione di alimenti e bevande (ristoranti, bar e altri pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 287/1991); ciò in considerazione della peculiarità del settore, dove spesso le forniture non possono essere programmate con una tale periodicità in vista delle mutevoli preferenze o tendenze dei clienti (si pensi, ad esempio, ai menù dei ristoranti, le cui portate cambiano in base ai flussi di presenza della

clientela o in base alle stagioni invernali o estive). Al comma 5 sono fatte salve le condizioni contrattuali, comprese quelle relative ai prezzi, definite nell'ambito di accordi quadro aventi ad oggetto la fornitura dei prodotti agricoli e alimentari stipulati dalle organizzazioni professionali rappresentate in almeno cinque camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ovvero nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, anche per il tramite delle loro articolazioni territoriali e di categoria e sono fatte salve le funzioni e le competenze dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Al comma 6 si prevede che nei contratti quadro conclusi con le centrali di acquisto, devono essere indicati i nominativi degli associati che hanno conferito il mandato.

Art. 4 (Pratiche commerciali sleali vietate): recepisce nella legislazione nazionale il contenuto dell'articolo 3 della direttiva adattandolo alle esigenze della legislazione nazionale. La disposizione distingue in particolare ai commi 1 e 4, rispettivamente, le pratiche commerciali sleali vietate della cd. "blacklist", che sono sempre vietate (articolo 3, paragrafo 1 della direttiva) da quelle della cd. "greylist" (articolo 3, paragrafo 2 della direttiva), che si presumono vietate salvo che esse siano state precedentemente concordate da fornitore e acquirente, nel contratto di cessione, nell'accordo quadro ovvero in un altro accordo successivo, in termini chiari ed univoci.

Al comma 2 viene riprodotto il comma 3 dell'abrogando articolo 62 del decreto-legge n. 1 del 2012, che disciplina gli interessi applicabili in caso di ritardo nei pagamenti dei corrispettivi dei contratti di cessione dei prodotti agroalimentari. Viene inoltre precisato che, quando il debitore è una pubblica amministrazione del settore scolastico e sanitario, è fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 231 del 2002 (i.e. possibilità di pattuire, purché in modo espresso, termini di pagamento superiori a quelli stabiliti *ex lege*, se giustificati dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche). Al comma 5 si prevede, infine, l'obbligo per l'acquirente di fornire, nei casi ivi contemplati, al fornitore una stima per iscritto dei pagamenti unitari o dei pagamenti complessivi e di fornire anche una stima, per iscritto, dei costi per il fornitore e i criteri alla base di tale stima.

Art. 5 (Altre pratiche commerciali sleali): traspone il contenuto dell'articolo 9 della direttiva 633/2019, individuando ulteriori pratiche commerciali vietate a livello nazionale. Le pratiche ivi elencate riproducono le pratiche già vietate a legislazione vigente, in quanto disciplinate dall'abrogando articolo 62, comma 2, del decreto legge n. 1 del 2012 - riprodotte nell'articolo 5, comma 1, lettere da d) ad h) - o dal decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 19 ottobre 2012, n. 199 - riprodotte all'articolo 5, comma 1, lettere da i) a k) - nonché

ulteriori pratiche commerciali sleali, che possono essere poste in essere dal fornitore o dall'acquirente.

In recepimento di quanto richiesto dal legislatore delegante, al comma 2 viene previsto che nei contratti di cessione la fissazione da parte dell'acquirente di un prezzo inferiore ai costi medi di produzione risultanti dall'elaborazione mensile dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) ridotti del 15%, rileva quale parametro di controllo della sussistenza di una pratica commerciale sleale.

Art. 6 (Buone pratiche commerciali): identifica quale concreta attuazione dei principi di trasparenza, buona fede e correttezza nelle relazioni commerciali tra acquirenti e fornitori di prodotti agricoli ed alimentari, gli accordi ed i contratti di filiera che abbiano durata di almeno tre anni, nonché i contratti conformi alle condizioni contrattuali definite nell'ambito degli accordi quadro ovvero che siano conclusi con l'assistenza delle rispettive organizzazioni professionali maggiormente rappresentative a livello nazionale. Al comma 2 si prevede che gli accordi ed i contratti per essere considerati buone pratiche commerciali devono essere retti da una serie di criteri di conformità alle buone pratiche. Il comma 3 prevede che per la vendita dei prodotti agricoli e alimentari oggetto dei contratti conformi alle buone pratiche commerciali possono essere utilizzati relativi messaggi pubblicitari recanti la dicitura "Prodotto conforme alle buone pratiche commerciali nella filiera agricola e alimentare".

Art. 7 (Disciplina delle vendite sottocosto di prodotti agricoli ed alimentari): come richiesto dal legislatore delegante, al comma 1 si introduce una precisazione in materia di vendita sottocosto dei prodotti agricoli e alimentari freschi e deperibili, consentendola solo nel caso di prodotto invenduto a rischio di deperibilità oppure nel caso di operazioni commerciali programmate e concordate con il fornitore in forma scritta, ferma restando la disciplina generale di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2001, n. 218. Al comma 2 si prevede il divieto di imporre al fornitore condizioni contrattuali unilateralmente gravanti sullo stesso. Al comma 3 si prevede che in caso di violazione della disposizione di cui al comma 1, il prezzo stabilito dalle parti è sostituito di diritto, ai sensi dell'articolo 1339 del codice civile, dal prezzo calcolato sulla base dei costi medi di produzione rilevati da ISMEA ovvero, in mancanza di quest'ultimo, dal prezzo medio praticato per prodotti simili nel mercato di riferimento.



Appare opportuno precisare che il presente articolo introduce soltanto una specificazione, in materia di vendite sottocosto, riferita ai prodotti agroalimentari, ferma restando la competenza dell'AGCM, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, nonché del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2001, n. 218, che sono fatti espressamente salvi dal comma 1 dell'articolo in esame. Il legislatore delegante, infatti – e a differenza di quanto stabilito sulla repressione delle pratiche commerciali scorrette – non ha inteso attribuire al Dipartimento dell'Ispettorato Centrale della tutela della Qualità e Repressione Frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (ICQRF) anche la competenza sulla repressione delle vendite sottocosto di prodotti agricoli e alimentari; sicché, si deve ritenere fatta salva la disciplina generale tutt'ora vigente. Anche per tale ragione, in caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 7 non è stata prevista una sanzione *ad hoc* ma si è fatto genericamente rinvio alle sanzioni già previste a livello generale dal DPR 218 del 2001 (cfr. articolo 10, comma 9 del decreto).

Art. 8 (Autorità di contrasto): traspone il contenuto dell'articolo 4 della direttiva 633/2019, con i necessari adattamenti alla legislazione nazionale. L'ICQRF è designato quale autorità nazionale di contrasto deputata all'attività di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 del decreto ed all'irrogazione delle relative sanzioni, nel rispetto delle procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. Il comma 2 individua le relative attività dell'ICQRF. Al comma 3 si prevede che nell'esercizio delle attività, l'ICQRF può avvalersi del Comando Carabinieri per la tutela agroalimentare, oltre che della Guardia di finanza, fermo restando quanto previsto dall'articolo 13 della legge n. 689 del 1981 in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria. Al comma 4 si prevede che le attività sono svolte dall'ICQRF d'ufficio o su denuncia di qualunque soggetto interessato. Al comma 5 sono fatte salve le funzioni e le competenze dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato per l'accertamento delle pratiche commerciali sleali.

Art. 9 (Denunce all'Autorità di contrasto): il comma 1 stabilisce che le denunce possono essere presentate all'ICQRF dai soggetti stabiliti nel territorio nazionale, indipendentemente dal luogo di stabilimento dell'acquirente, oppure all'autorità di contrasto dello Stato membro in cui è stabilito l'acquirente sospettato di avere attuato una pratica commerciale vietata. Al comma 2 si prevede che le organizzazioni di produttori, le altre organizzazioni di fornitori e le associazioni di tali organizzazioni hanno il diritto di presentare denuncia su richiesta di uno o più dei loro membri o, se del caso, su richiesta di uno o più dei soci delle rispettive organizzazioni ricomprese al loro

interno, qualora tali membri si ritengano vittime di una pratica commerciale vietata. Al comma 3 si prevedono norme a tutela dell'identità del denunciante. Al comma 4 si prevede che ICQRF deve, entro trenta giorni dal ricevimento della denuncia, comunicare di come intende dare seguito alla denuncia. Ai commi 5 e 6 sono definiti i termini procedurali che l'ICQRF deve osservare in esito alle indagini esperite. Il comma 7 disciplina il ricorso a procedure di mediazione ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 o di risoluzione alternativa delle controversie derivanti dal contratto di cessione.

Art. 10 (Sanzioni): dà attuazione alle previsioni dell'articolo 6 della direttiva 633/2019, il quale prevede il potere di imporre o avviare procedimenti finalizzati all'imposizione di sanzioni pecuniarie e altre sanzioni di pari efficacia e provvedimenti provvisori, nei confronti dell'autore della violazione, in conformità delle norme e procedure nazionali. Al comma 1 è sanzionato il contraente che contravviene agli obblighi previsti dall'articolo 3, comma 2 (obbligo di stipula per atto scritto ed indicazione delle caratteristiche del prodotto), o dall'articolo 4, comma 1, lettera g) (rifiuto di confermare per iscritto le condizioni di un contratto). Il comma 2 sanziona il mancato rispetto, da parte del debitore, dei termini di pagamento. Dai commi 3 a 9 sono sanzionate le violazioni dei divieti di pratiche commerciali sleali di cui agli articoli 4, 5 e 7. Il comma 10 fissa i criteri di determinazione della misura delle sanzioni: a) beneficio ricevuto dal soggetto che ha commesso la violazione; b) entità del danno provocato all'altro contraente. Al comma 11 si prevede che qualora venga accertata la prosecuzione, da parte dell'autore della violazione, della pratica sleale inibita con provvedimento dell'ICQR, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura massima prevista per la violazione commessa, fermo restando il limite massimo del 10 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio precedente all'accertamento. Il comma 12 prevede che in tutti i casi di reiterata violazione dei divieti previsti, può essere disposta quale sanzione amministrativa accessoria la sospensione dell'attività di impresa fino a trenta giorni. Il comma 13 prevede che per l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie si applicano le disposizioni di cui al Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689. Al comma 14 si prevede che i proventi del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie siano versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ai pertinenti capitoli di spesa del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Il comma 15 prevede che sono fatte salve le azioni in giudizio per il risarcimento del danno derivante dalle violazioni dei precetti sanzionati dal presente articolo.

Art. 11 (Cooperazione tra Autorità di contrasto): traspone il contenuto dell'articolo 8 della direttiva 633/2019 con i necessari adattamenti alla legislazione nazionale, prevedendo che l'ICQRF collabori con le Autorità di contrasto degli altri Stati membri e con la Commissione europea, anche al fine della reciproca assistenza nelle indagini che presentano una dimensione transfrontaliera.

Art. 12 (Abrogazioni): la disposizione, rubricata *Abrogazioni*, elenca le disposizioni normative o regolamentari che saranno abrogate dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo. Si fa presente che l'articolo 62 del decreto-legge n. 24 del 2012 (nonché alcune disposizioni del decreto ministeriale attuativo n. 199 del 2012) confluisce nello schema di decreto legislativo in esame, con gli opportuni aggiornamenti richiesti dalla direttiva europea o dal legislatore delegante, secondo la seguente tabella orientativa:

Decreto-legge n. 24 del 2012	Presente decreto legislativo
Articolo 62, comma 1	Articolo 3, commi 1 e 2
Articolo 62, comma 2	Articolo 5, comma 1, lettere da d) ad h)
Articolo 62, comma 3	Articolo 4, comma 2
Articolo 62, comma 4	Articolo 2, comma 1, lett. l)
Articolo 62, comma 5	Articolo 10, comma 1
Articolo 62, comma 6	Articolo 10, comma 7
Articolo 62, comma 7	Articolo 10, comma 3
Articolo 62, comma 8	Articolo 8, comma 1
Articolo 62, comma 9	Articolo 10, comma 10
Articolo 62, comma 10	Articolo 9
Articolo 62, comma 11	Non recepitbile
Articolo 62, comma 11-bis	Non recepitbile

Art. 13 (Clausola di invarianza finanziaria): prevede che dalle disposizioni dello schema di decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le Amministrazioni competenti provvedono ai propri compiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 14 (Disposizioni transitorie e finali): prevede che le disposizioni di cui allo schema di decreto si applicano ai contratti di cessione di prodotti agricoli e alimentari conclusi a decorrere



dall'entrata in vigore del decreto stesso e che i contratti di cessione in corso di esecuzione alla predetta data sono resi conformi alle disposizioni dell'illustrato decreto entro 6 mesi dalla stessa data.



SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2019/633 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 17 APRILE 2019 IN MATERIA DI PRATICHE COMMERCIALI SLEALI NEI RAPPORTI TRA IMPRESE NELLA FILIERA AGRICOLA E ALIMENTARE NONCHE' DELL'ART. 7 DELLA LEGGE 22 APRILE 2021, N. 53 IN MATERIA DI COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI E ALIMENTARI

TABELLA DI CONCORDANZA

TESTO DIRETTIVA (UE) 2019/633	TESTO SCHEMA DI DECRETO	NOTE
Art. 1, par. 1	Art. 1, comma 1	
Art. 1, par. 2 e 3	Art. 1, comma 2	La direttiva, sul punto, non è stata recepita in quanto la legge di delegazione ha chiesto di applicare la normativa a prescindere da limiti di fatturato
Art. 1, par. 3	Art. 1, comma 3	
Art. 1, par. 4 e 5	Art. 14, comma 1	
Art. 2, par. 1, punto 1	Art. 2, comma 1, lettera l)	
Art. 2, par. 1, punto 2	Art. 2, comma 1, lettera b)	
Art. 2, par. 1, punto 3	Art. 2, comma 1, lettera c)	
Art. 2, par. 1, punto 4	Art. 2, comma 1, lettera i)	
Art. 2, par. 1, punto 5	Art. 2, comma 1, lettera m)	
Art. 3, par. 1, lett. a) punto i)	Art. 4, comma 1, lett. a), nn. 1) e 2)	
Art. 3, par. 1, lett. a), punto ii)	Art. 4, comma 1, lett. b), nn. 1) e 2)	
Art. 3, par. 1, lett. b)	Art. 4, comma 1, lett. c)	
Art. 3, par. 1, lett. c)	Art. 4, comma 1, lett. d)	
Art. 3, par. 1, lett. d)	Art. 4, comma 1, lett. e)	
Art. 3, par. 1, lett. e)	Art. 4, comma 1, lett. f)	
Art. 3, par. 1, lett. f)	Art. 4, comma 1, lett. g)	
Art. 3, par. 1, lett. g)	Art. 4, comma 1, lett. h)	
Art. 3, par. 1, lett. h)	Art. 4, comma 1, lett. i)	
Art. 3, par. 1, lett. i)	Art. 4, comma 1, lett. j)	

Art. 3, par. 1, secondo capoverso	Art. 4, comma 2	
Art. 3, par. 1, terzo capoverso	Art. 4, comma 3	
Art. 3, par. 2, lett. a)	Art. 4, Comma 4, lett. a)	
Art. 3, par. 2, lett. b)	Art. 4, Comma 4, lett. b)	
Art. 3, par. 2, lett. c)	Art. 4, Comma 4, lett. c)	
Art. 3, par. 2, lett. d)	Art. 4, Comma 4, lett. d)	
Art. 3, par. 2, lett. e)	Art. 4, Comma 4, lett. e)	
Art. 3, par. 2, lett. f)	Art. 4, Comma 4, lett. f)	
Art. 3, par. 3	Art. 4, Comma 5	
Art. 3, par. 4	Art. 1, comma 4	
Art. 4	Art. 8, comma 1	
Art. 5	Art. 9	
Art. 6, par. 1, lett. da a) a f)	Art. 8, comma 2, lett. da a) a f)	
Art. 6, par. 2	Art. 9, comma 6	
Art. 7	Art. 9, Comma 7	
Art. 8	Art. 11	
Art. 9	Artt. 5, 6 e 7	L'articolo 9 consente agli stati membri di introdurre norme nazionali più rigorose nel contrasto delle pratiche commerciali sleali. Tale facoltà è stata colta nello schema di decreto in più occasioni (si vedano ad esempio gli articolo 5, 6 e 7)
Art. 10, par. 1	Art. 8 Comma 2, lett. g)	
Art. 10, par. 2	Art. 8 Comma 2, lett. h)	
Art. 11	Non recepito	Disposizione non diretta agli stati membri e dunque non recepita
Art. 12	Non recepito	Disposizione non diretta agli stati membri e dunque non recepita
Art. 13	Art. 14	
Art. 14	Art. 14	
Art. 15	Non recepito	La disposizione si limita ad individuare



		gli Stati membri quali destinatari della direttiva e pertanto non viene espressamente riprodotta nello schema di decreto
--	--	--



SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2019/633 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 17 APRILE 2019 IN MATERIA DI PRATICHE COMMERCIALI SLEALI NEI RAPPORTI TRA IMPRESE NELLA FILIERA AGRICOLA E ALIMENTARE NONCHÉ DELL'ARTICOLO 7 DELLA LEGGE 22 APRILE 2021, N. 53 IN MATERIA DI COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI E ALIMENTARI.

RELAZIONE TECNICA

Lo schema di decreto legislativo reca disposizioni per la disciplina delle relazioni commerciali e per il contrasto delle pratiche commerciali sleali nelle relazioni tra acquirenti e fornitori di prodotti agricoli ed alimentari, definendo le pratiche commerciali quali quelle vietate in quanto contrarie ai principi di buona fede e correttezza ed imposte unilateralmente da un contraente alla sua controparte. In sintesi, il provvedimento ha lo scopo di razionalizzare e rafforzare il quadro giuridico vigente nella direzione della maggiore tutela dei fornitori e degli operatori della filiera agricola e alimentare rispetto alle pratiche commerciali sleali.

Le disposizioni hanno natura ordinamentale e si rendono necessarie al fine di realizzare l'attuazione, l'adeguamento e il coordinamento della normativa nazionale alle disposizioni di cui alla direttiva UE 633/2019.

Dalle disposizioni dell'articolato non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Alla presente relazione tecnica non è pertanto allegato il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari ai fini del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche e dell'indebitamento netto consolidato delle pubbliche amministrazioni.

Per le stesse motivazioni, non è indicato l'effetto che le disposizioni producono su precedenti autorizzazioni di spesa.

Si illustra, di seguito, il contenuto dell'articolato.

Art. 1 (Oggetto e ambito di applicazione): individua l'oggetto della direttiva 633/2019 e del del decreto attuativo che si illustra, per il contrasto delle pratiche commerciali sleali nelle relazioni tra acquirenti e fornitori di prodotti agricoli ed alimentari. Si precisa che le disposizioni previste si applicano alle cessioni di prodotti agricoli ed alimentari, eseguite da soggetti che siano stabiliti nel territorio nazionale, indipendentemente dal fatturato dei fornitori e degli acquirenti mentre sono esclusi i contratti con i consumatori. Le disposizioni hanno natura ordinamentale e si rendono necessarie al fine di realizzare l'attuazione, l'adeguamento e il coordinamento della normativa nazionale alle disposizioni di cui alla direttiva UE 633/2019. Da esse non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 2 (Definizioni): traspone le previsioni dell'articolo 2 della direttiva adattandole alle esigenze della legislazione nazionale. Vengono inoltre riprese alcune definizioni contenute nell'abrogando nell'articolo 62 del decreto-legge n. 1 del 2012 nonché nel decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 19 ottobre 2012, n. 199, relativamente alla disciplina degli interessi applicabili in caso di ritardi nei pagamenti. Le disposizioni hanno natura ordinamentale e si rendono necessarie al fine di realizzare l'attuazione, l'adeguamento e il coordinamento della normativa nazionale alle disposizioni di cui alla direttiva UE 633/2019. Da esse non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 3 (Elementi essenziali dei contratti di cessione): prevede alcune disposizioni in materia di contratti di cessione, includendo come elementi essenziali la forma scritta e, in alcuni casi, la durata minima annuale. Al comma 1 si richiamano i principi di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività delle prestazioni. Al comma 3 si prevede che l'obbligo della forma scritta può essere assolto con alcune forme equipollenti, tassativamente individuate, a condizione che gli elementi contrattuali siano concordati tra acquirente e fornitore mediante un accordo quadro. Al comma 4, si prevede che la durata dei contratti di cessione non può essere inferiore a dodici mesi, salvo deroga motivata concordata dalle parti contraenti e risultante da un contratto stipulato con l'assistenza delle rispettive organizzazioni professionali maggiormente rappresentative a livello nazionale. Al comma 5 sono fatte salve le condizioni contrattuali, comprese quelle relative ai prezzi, definite nell'ambito di accordi quadro aventi ad oggetto la fornitura dei prodotti agricoli e alimentari stipulati dalle organizzazioni professionali rappresentate in almeno cinque Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ovvero nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, anche per il tramite delle loro articolazioni territoriali e di categoria (tale disposizione riprende l'analoga previsione contenuta nell'abrogando l'articolo 10-quater del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27), fermo restando i poteri dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Le disposizioni hanno natura ordinamentale e si rendono necessarie al fine di realizzare l'attuazione, l'adeguamento e il coordinamento della normativa nazionale alle disposizioni di cui alla direttiva UE 633/2019. Da esse non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 4 (Pratiche commerciali sleali vietate): recepisce nella legislazione nazionale il contenuto dell'articolo 3 della direttiva adattandolo alle esigenze della legislazione nazionale. L'articolo distingue, in particolare ai commi 1 e 4, le pratiche commerciali sleali vietate della cd. "blacklist", che sono sempre vietate (articolo 3, paragrafo 1 della Direttiva; comma 1 dell'articolo 4 dello schema di decreto) da quelle della cd. "greylist" (articolo 3, paragrafo 2 della Direttiva; comma 4 dell'articolo 4 dello schema di decreto), che si presumono vietate salvo che esse siano state precedentemente concordate da fornitore e acquirente, nel contratto di cessione, nell'accordo quadro ovvero in un altro accordo successivo, in termini chiari ed univoci.

Al comma 2 viene riprodotto il comma 3 dell'abrogando articolo 62 del decreto-legge n. 1/2012, disciplinante gli interessi applicabili in caso di ritardo nei pagamenti dei corrispettivi dei contratti di cessione dei prodotti agroalimentari. Viene inoltre precisato che, quando il debitore è una pubblica amministrazione del settore scolastico e sanitario, è fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 231 del 2002 (i.e. possibilità di pattuire, purché in modo espresso, termini di pagamento superiori a quelli stabiliti ex lege, se giustificati dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche). Al comma 5 si prevede, infine, l'obbligo per l'acquirente di fornire, nei casi ivi contemplati, al fornitore una stima per iscritto dei pagamenti unitari o dei pagamenti complessivi e di fornire anche una stima, per iscritto, dei costi per il fornitore e i criteri alla base di tale stima. Le disposizioni hanno natura ordinamentale e si rendono necessarie al fine di realizzare l'attuazione, l'adeguamento e il coordinamento della normativa nazionale alle disposizioni di cui alla direttiva UE 633/2019. Da esse non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 5 (Altre pratiche commerciali sleali): traspone il contenuto dell'articolo 9 della direttiva 633/2019, con i necessari adattamenti, individuando ulteriori pratiche commerciali vietate. Le pratiche ivi elencate riproducono le pratiche già vietate a legislazione vigente, in quanto disciplinate dall'abrogando articolo 62, comma 2, del decreto legge n. 1 del 2012 - riprodotte nell'articolo 5, comma 1, lettere da d) ad h) - o dal decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 19 ottobre 2012, n. 199 - riprodotte nell'articolo 5, comma 1, lettere da i) a k) - nonché ulteriori pratiche commerciali sleali, che possono essere commesse dal fornitore o dall'acquirente.

In recepimento di quanto richiesto dal legislatore delegante, al comma 2, viene previsto che nei contratti di cessione la fissazione da parte dell'acquirente di un prezzo inferiore ai costi medi di produzione risultanti dall'elaborazione mensile dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), rileva quale parametro di controllo della sussistenza di una pratica commerciale sleale. Si precisa, in

particolare, che la predetta attività di rilevamento dei costi medi di produzione, con cadenza mensile, non viene introdotta con il presente schema di decreto ma è una funzione che ISMEA già svolge a legislazione vigente, rientrando essa tra i compiti istituzionali dell'Istituto sin dal 1984, ai sensi dell'articolo 2-*octies* della legge 952 del 4 agosto 1971, del DPR n. 78 del 28 maggio 1987 e, da ultimo, del regolamento istitutivo n. 200 del 2001. Le disposizioni hanno pertanto natura ordinamentale e si rendono necessarie al fine di realizzare l'attuazione, l'adeguamento e il coordinamento della normativa nazionale alle disposizioni di cui alla direttiva UE 633/2019. Da esse non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 6 (Buone pratiche commerciali): identifica quale concreta attuazione dei principi di trasparenza, buona fede e correttezza nelle relazioni commerciali tra acquirenti e fornitori di prodotti agricoli ed alimentari, gli accordi ed i contratti di filiera che abbiano durata di almeno tre anni nonché i contratti conformi alle condizioni contrattuali definite nell'ambito degli accordi quadro ovvero che siano conclusi con l'assistenza delle rispettive organizzazioni professionali maggiormente rappresentative a livello nazionale. Al comma 2 si prevede che gli accordi ed i contratti per essere considerati buone pratiche commerciali devono essere retti da una serie di criteri. Il comma 3 prevede che per la vendita dei prodotti agricoli e alimentari oggetto dei contratti conformi alle buone pratiche commerciali possono essere utilizzati relativi messaggi pubblicitari recanti la dicitura "Prodotto conforme alle buone pratiche commerciali nella filiera agricola e alimentare". Le disposizioni hanno natura ordinamentale e si rendono necessarie al fine di realizzare l'attuazione, l'adeguamento e il coordinamento della normativa nazionale alle disposizioni di cui alla direttiva UE 633/2019. Da esse non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 7 (Disciplina delle vendite sottocosto di prodotti agricoli ed alimentari): come richiesto dal legislatore delegante, al comma 1 si introduce una precisazione in materia di vendita sottocosto dei prodotti agricoli e alimentari freschi e deperibili, consentendola solo nel caso di prodotto invenduto a rischio di deperibilità oppure nel caso di operazioni commerciali programmate e concordate con il fornitore in forma scritta, 1, ferma restando la disciplina generale di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2001, n. 218. Al comma 2 si prevede il divieto di imporre al fornitore condizioni contrattuali unilateralmente gravanti sullo stesso. Le disposizioni hanno natura ordinamentale e si rendono necessarie al fine di realizzare l'attuazione, l'adeguamento e il coordinamento della normativa nazionale alle disposizioni di cui alla direttiva UE 633/2019. Da esse non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 8 (Autorità di contrasto): il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è designato quale autorità nazionale di contrasto deputata all'attività di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 della proposta normativa in esame ed all'irrogazione delle relative sanzioni; nel rispetto delle procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. Il comma 2 individua le relative attività dell'ICQRF. Al comma 3 si prevede che nell'esercizio delle attività, l'ICQRF può avvalersi del Comando Carabinieri per la tutela agroalimentare, oltre che della Guardia di finanza, fermo restando quanto previsto dall'articolo 13 della legge n. 689 del 1981 in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria. Al comma 4 si prevede che le attività sono svolte dall'ICQRF d'ufficio o su denuncia di qualunque soggetto interessato. Al comma 5 sono fatte salve le funzioni e le competenze dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato per l'accertamento delle pratiche commerciali sleali. La proposta normativa non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in conformità a quanto disposto dall'articolo 7, comma 2, della Legge 22 aprile 2021, n. 53.

Ai compiti previsti, l'ICQRF provvederà utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'ICQRF è il più importante organo di controllo nell'agroalimentare a livello europeo. I controlli esperiti dal Dipartimento, attraverso un programma annuale, ammontano a oltre 70.000 circa per anno e

riguardano tutti i settori produttivi. In particolare, afferiscono alla prevenzione e repressione delle infrazioni nella preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari e dei mezzi tecnici di produzione per il settore primario; alla vigilanza sulle produzioni di qualità registrata che discendono da normativa comunitaria e nazionale; ai programmi di controllo per contrastare l'irregolare commercializzazione dei prodotti agroalimentari introdotti da Stati membri o Paesi terzi e i fenomeni fraudolenti che generano situazioni di concorrenza sleale tra gli operatori a supporto degli interventi a sostegno delle produzioni colpite da crisi di mercato. Vengono, inoltre, svolti controlli sulla regolarità dell'etichettatura dei prodotti agricoli e agroalimentari ai sensi della vigente normativa comunitaria e nazionale in materia. L'ICQRF da diversi anni svolge, altresì, come organo accertatore, attività di controllo sulla normativa delle "pratiche sleali", ai sensi dell'articolo 62 del DL 24 gennaio 2012.

Il personale effettivamente in servizio presso il Dipartimento ammonta a 682 unità.

ICQRF è articolato, a livello centrale, in due Direzioni generali (Direzione generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore - VICO; Direzione generale della prevenzione e del contrasto alle frodi agroalimentari - PREF)

L'Ispettorato si articola, a livello di Amministrazione centrale, in due uffici di livello dirigenziale generale, costituiti ciascuno da quattro uffici dirigenziali di livello non generale, e a livello territoriale in 29 Uffici (10 di livello dirigenziale non generale e 19 uffici di Area) e 6 Laboratori che effettuano attività analitiche.

Si evidenzia che la Direzione generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore espleta in via ordinaria, per il tramite dell'Ufficio di livello dirigenziale non generale VICO II, tra le altre competenze, quella inerente la gestione dei procedimenti sanzionatori per le infrazioni nella preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari e delle sostanze di uso agrario o forestale di competenza del Ministero e del relativo contenzioso. Ne consegue, pertanto, che sarà tale Direzione ad occuparsi anche della gestione dei procedimenti sanzionatori scaturiti dall'attività d'indagine ed accertamento in materia di pratiche commerciali sleali.

La Direzione generale della prevenzione e del contrasto alle frodi agro-alimentari (PREF) effettua, tra l'altro, la programmazione delle attività istituzionali; il monitoraggio e la valutazione dei programmi di attività svolti dai 10 uffici di livello dirigenziale non generale operanti a livello territoriale, nonché l'indirizzo, il coordinamento e la vigilanza sulle attività tecniche svolte dagli stessi uffici.

L'ICQRF procede annualmente alla programmazione delle proprie attività di controllo e di vigilanza, ripartendo le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili in funzione degli obiettivi prefissati.

Con il coordinamento dell'Amministrazione centrale, che fissa anche gli obiettivi fisici di realizzazione da conseguire, ciascun ufficio territoriale stabilisce le tipologie di attività da effettuare nel corso dell'annualità considerata.

Le attività relative alla disciplina delle relazioni commerciali e per il contrasto delle pratiche commerciali sleali nelle relazioni tra acquirenti e fornitori di prodotti agricoli ed alimentari, per le quali l'ICQRF è designato quale autorità nazionale di contrasto, saranno inserite nella programmazione annuale e ad esse sarà destinata una quota delle risorse stanziata per l'espletamento delle attività di controllo tipiche dell'Ispettorato.

Le attività di contrasto alle pratiche sleali che verranno effettuate (indagini d'iniziativa; reperimento presso gli acquirenti e i fornitori di tutte le informazioni necessarie al fine di condurre le indagini; ispezioni in loco; accertamento delle violazioni delle disposizioni previste) verranno individuate - con l'ovvia eccezione delle attività che saranno svolte a seguito di specifiche denunce - come già avviene per le attività di controllo attualmente svolte, sulla base di analisi di scenario economico e di analisi congiunturali che determineranno l'individuazione di specifici parametri di rischio.

A livello centrale opererà una apposita Unità che sarà costituita presso il Dipartimento, con il supporto operativo delle direzioni generali sopra citate, che utilizzerà le risorse attualmente in dotazione alle direzioni generali stesse. Le attività di verifica e di ispezione a livello territoriale saranno effettuate dai dieci Uffici territoriali nonché da personale dell'Unità centrale, mediante l'utilizzo delle risorse ad essi annualmente attribuite per l'effettuazione delle attività di controllo e vigilanza.

Per l'espletamento delle sopra citate attività verranno utilizzati gli stanziamenti previsti dalla legge di bilancio, ovvero quelli iscritti nei capitoli di spesa di pertinenza del CRA "Ispettorato centrale della

tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari” 2415, 2460, 2462, 2470, 7901, 7902, 7910, 7911, inclusi nell’azione 2 “Prevenzione e repressioni delle frodi e tutela della qualità dei prodotti agroalimentari”. Le disposizioni hanno natura ordinamentale e si rendono necessarie al fine di realizzare l’attuazione, l’adeguamento e il coordinamento della normativa nazionale alle disposizioni di cui alla direttiva UE 633/2019. Da esse non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le competenti Autorità, tra le quali anche il Comando Carabinieri per la tutela agroalimentare e la Guardia di finanza di cui l’ICQRF può avvalersi ai sensi di quanto previsto al comma 3, provvederanno all’adempimento dei rispettivi compiti e delle funzioni ivi previste, nell’ambito delle ordinarie funzioni che i predetti enti già svolgono, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 9 (Denunce all’Autorità di contrasto): il comma 1 stabilisce che le denunce che possono essere presentate all’ICQRF dai fornitori stabiliti nel territorio nazionale, indipendentemente dal luogo di stabilimento dell’acquirente, oppure all’autorità di contrasto dello Stato membro in cui è stabilito l’acquirente sospettato di avere attuato una pratica commerciale vietata. Al comma 2 si prevede che le organizzazioni di produttori, altre organizzazioni di fornitori e le associazioni di tali organizzazioni hanno il diritto di presentare denuncia. Al comma 3, si prevedono norme a tutela dell’identità del denunciante. Al comma 4, si prevede che ICQRF deve, entro trenta giorni dal ricevimento della denuncia, comunicare di come intende dare seguito alla denuncia. Al comma 5 e 6, sono definiti i termini procedurali che l’ICQRF deve osservare in esito alle indagini esperite. Il comma 7 disciplina il ricorso a procedure di mediazione ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 o di risoluzione alternativa delle controversie derivanti dal contratto. La proposta normativa non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in conformità a quanto disposto dall’articolo 7, comma 2, della Legge 22 aprile 2021, n. 53. Ai compiti previsti l’ICQRF provvederà utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In particolare, verranno utilizzati gli stanziamenti previsti dalla legge di bilancio, ovvero quelli iscritti nei capitoli di spesa di pertinenza del CRA “Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari” 2415, 2460, 2462, 2470, 7901, 7902, 7910, 7911, inclusi nell’azione 2 “Prevenzione e repressioni delle frodi e tutela della qualità dei prodotti agroalimentari”. Le disposizioni hanno natura ordinamentale e si rendono necessarie al fine di realizzare l’attuazione, l’adeguamento e il coordinamento della normativa nazionale alle disposizioni di cui alla direttiva UE 633/2019. Da esse non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 10 (Sanzioni): dà attuazione alle previsioni dell’articolo 6 della direttiva 633/2019, il quale prevede il potere di imporre o avviare procedimenti finalizzati all’imposizione di sanzioni pecuniarie e altre sanzioni di pari efficacia e provvedimenti provvisori, nei confronti dell’autore della violazione, in conformità delle norme e procedure nazionali. Al comma 1 è sanzionato il contraente che contravviene agli obblighi previsti dall’articolo 3, comma 2 (obbligo di stipula per atto scritto ed indicazione delle caratteristiche del prodotto), o dall’articolo 4, comma 1, lettera g) (rifiuto di confermare per iscritto le condizioni di un contratto). Il comma 2 sanziona il mancato rispetto, da parte del debitore, dei termini di pagamento. Dai commi 3 a 9 sono sanzionate le violazioni dei divieti di pratiche commerciali sleali di cui agli articoli 4, 5 e 7. Il comma 10 fissa i criteri di determinazione della misura delle sanzioni (beneficio ricevuto dal soggetto che ha commesso la violazione ed entità del danno provocato all’altro contraente). Al comma 11 si prevede che qualora venga accertata la prosecuzione, da parte dell’autore della violazione, della pratica sleale inibita con provvedimento dell’ICQR, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura massima prevista per la violazione commessa, fermo restando il limite massimo del 10 per cento del fatturato realizzato nell’ultimo esercizio precedente all’accertamento. Il comma 12 prevede che in tutti i casi di reiterata violazione dei divieti previsti può essere disposta la sospensione dell’attività di impresa fino a trenta giorni. Il comma 13 prevede che per l’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie si applicano le disposizioni di cui al Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689. Al comma 14 si prevede che i proventi del pagamento delle sanzioni

amministrative pecuniarie sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ai pertinenti capitoli di spesa del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Il comma 15 prevede che sono fatte salve le azioni in giudizio per il risarcimento del danno derivante dalle violazioni dei precetti sanzionati dal presente articolo.

Si individuano per le singole fattispecie di violazione le relative sanzioni amministrative pecuniarie. Si fa presente che tutte le sanzioni previste all'articolo 10 sono di nuova introduzione e che, in particolare, quelle previste ai sensi dei commi 1, 3 ed 8 sostituiscono il precedente regime sanzionatorio normato dall'articolo 62, commi 5, 7 e 6 del decreto-legge n. 1 del 2012. Più nel dettaglio, al fine di uniformare il quadro sanzionatorio, è stato previsto che in caso di violazione dei commi 1, 3 ed 8 si applica una sanzione pecuniaria pari ad una aliquota percentuale del fatturato del soggetto che ha commesso la violazione (nel precedente regime, invece, si prevedeva un minimo ed un massimo edittale). Dall'applicazione dell'articolo 10 deriveranno pertanto nuove entrate conseguenti al pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto; tuttavia, trattandosi di introiti eventuali legati alla commissione e all'accertamento di violazioni non è possibile quantificarne l'importo. Le disposizioni hanno natura ordinamentale e si rendono necessarie al fine di realizzare l'attuazione, l'adeguamento e il coordinamento della normativa nazionale alle disposizioni di cui alla direttiva UE 633/2019. Da esse non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le competenti Autorità provvedono all'adempimento dei rispettivi compiti e delle funzioni ivi previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 11 (Cooperazione tra Autorità di contrasto): traspone il contenuto dell'art.8 della direttiva 633/2019 con i necessari adattamenti alla legislazione nazionale. L'ICQRF collabora con le Autorità di contrasto degli altri Stati membri e con la Commissione europea, anche al fine della reciproca assistenza nelle indagini che presentano una dimensione transfrontaliera.

Si evidenzia che l'ICQRF attualmente in ambito UE è l'Autorità italiana ex officio (ai sensi dell'art. 13, par. 3, Reg. UE 1151/2012) per le DOP e IGP ed è individuata come l'Organismo di contatto italiano (in attuazione dell'art. 40, Reg. UE 2018/273) in materia di controlli nel settore vitivinicolo. L'Ispettorato, in altri termini, è l'autorità che adotta le misure necessarie per contrastare l'uso illecito delle Denominazioni di Origine Protette e delle Indicazioni Geografiche Protette italiane, anche per le violazioni commesse all'estero. Funzioni di coordinamento ed attività transfrontaliere vengono pertanto già oggi espletate dall'ICQRF e le nuove funzioni attribuite dal presente schema di decreto potranno essere esercitate senza oneri a carico della finanza pubblica, utilizzando le risorse e l'esperienza maturata in attività analoghe.

La previsione presenta elementi di sostanziale neutralità finanziaria ed elementi di carattere meramente procedimentale tali da non essere suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e a cui il Ministero interessato (nella specie ICQRF) può far fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 12 (Abrogazioni): la previsione individua le disposizioni normative o regolamentari che saranno abrogate dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo. In particolare, si evidenzia che l'articolo 62 del decreto-legge n. 24 del 2012 (nonché alcune disposizioni del relativo decreto ministeriale attuativo n. 199 del 2012) confluisce nella presente proposta normativa, con gli opportuni aggiornamenti richiesti dal legislatore europeo o dal parlamento delegante. Le disposizioni hanno natura ordinamentale e si rendono necessarie al fine di realizzare l'attuazione, l'adeguamento e il coordinamento della normativa nazionale alle disposizioni di cui alla direttiva UE 633/2019. Da esse non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


Art. 13 (Clausola di invarianza finanziaria): come espressamente previsto dall'articolo 7, comma 2, della legge 22 aprile 2021, n. 53, il presente articolo prevede che dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le autorità competenti interessate

già svolgono, a legislazione vigente, funzioni di vigilanza, di indagine e sanzionatorie nei confronti dei soggetti rientranti nell'ambito di applicazione; pertanto, si dispone che queste provvedano all'attuazione dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 14 (Disposizioni transitorie e finali): si prevede che le disposizioni di cui allo schema di decreto si applicano ai contratti di cessione di prodotti agricoli e alimentari conclusi a decorrere dall'entrata in vigore del decreto mentre i contratti di cessione in corso di esecuzione alla predetta data sono resi conformi alle disposizioni del decreto entro 6 mesi dalla stessa data. Le disposizioni hanno natura ordinamentale e da esse non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO
Il Ragioniere Generale dello Stato


03 AGO, 2021



ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Amministrazione proponente: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Titolo: Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare nonché dell'articolo 7 della legge 22 aprile 2021, n. 53 in materia di commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari.

PARTE I. Aspetti tecnico-normativi di diritto interno.

1) **Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.**

Lo schema di decreto legislativo è un atto di recepimento di norme europee (Direttiva (UE) 2019/633) e di attuazione della delega legislativa di cui all'articolo 7 della legge n. 53/2021.

2) **Analisi del quadro normativo nazionale.**

La proposta normativa in esame consiste in un intervento di tipo ordinamentale necessario a garantire la corretta e completa attuazione e all'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) n. 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare. La delega per il recepimento della direttiva n. 2019/633 è prevista nella legge 22 aprile 2021, n. 53, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – legge di delegazione europea 2019-2020» e, in particolare, dagli articoli 1, 7 e dall'allegato A, n. 9, Pubblicata nella Gazz. Uff. 23 aprile 2021, n. 97. L'articolato in questione reca disposizioni per la disciplina delle relazioni commerciali e per il contrasto delle pratiche commerciali sleali nelle relazioni tra acquirenti e fornitori di prodotti agricoli ed alimentari, definendo le pratiche commerciali quali quelle vietate in quanto contrarie ai principi di buona fede e correttezza ed imposte unilateralmente da un contraente alla sua controparte. In sintesi, il provvedimento ha lo scopo di razionalizzare e rafforzare il quadro giuridico vigente nella direzione della maggiore tutela dei fornitori e degli operatori della filiera agricola e alimentare rispetto alle pratiche commerciali sleali. Le disposizioni ivi previste si applicheranno alle cessioni di prodotti agricoli ed alimentari, eseguite da fornitori che siano stabiliti nel territorio nazionale, indipendentemente dal fatturato dei fornitori e degli acquirenti. Le previsioni della proposta normativa non si applicheranno ai contratti di cessione tra fornitori e consumatori. L'articolato è conforme sia ai principi e criteri direttivi che il Governo è tenuto a osservare secondo il disposto di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, sia ai principi e criteri direttivi specificamente enunciati all'articolo 7 della legge 22 aprile 2021, n. 53, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – legge di delegazione europea 2019-2020 - in vigore dall'8 maggio 2021. Il termine di recepimento previsto dalla direttiva era il 1° maggio 2021. Ai sensi della citata legge 234/2012, il presente decreto legislativo, previsto dall'articolo 7 della legge n. 53/2021, deve essere approvato entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge delega, quindi entro l'8 agosto 2021. Le disposizioni hanno natura ordinamentale e si rendono necessarie al fine di realizzare l'attuazione, l'adeguamento e il coordinamento della normativa nazionale alle disposizioni di cui alla direttiva UE 633/2019. Il

presente schema di Decreto Legislativo introduce norme finalizzate a contrastare ed impedire le pratiche commerciali sleali negli scambi tra gli operatori della filiera agroalimentare, in attuazione della Direttiva (UE) 2019/633. In considerazione della peculiarità del sistema agroalimentare italiano, caratterizzato da una straordinaria frammentazione della filiera - la più alta d'Europa - e tale per cui il fornitore si viene sistematicamente a trovare in una posizione di debolezza contrattuale, si è infatti ritenuto necessario confermare la scelta adottata dal legislatore già nel 2012 che, con l'articolo 62 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, ha esteso la disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e alimentari a tutte le imprese indipendentemente dal fatturato. Ai fini dell'armonizzazione normativa, il presente schema di decreto stabilisce che le norme di cui agli articoli 4 (Pratiche commerciali sleali vietate) e 5 (Altre pratiche commerciali sleali), costituiscono norme imperative e prevalgono sulle eventuali discipline di settore con esse contrastanti.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

L'intervento proposto incide sulle seguenti norme:

- art. 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;
- art. 10-quater del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44;
- decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 19 ottobre 2012, n. 199.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Non risultano elementi di incompatibilità con i principi costituzionali.

Il presente schema di Decreto Legislativo:

- si inserisce nel quadro comunitario di recepimento della Direttiva (UE) n.2019/633;
- ai sensi dell'art. 76 Cost. "L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti", attua l'art. 7 della legge di delegazione n.53 del 22 aprile 2021;
- rispetta la ripartizione della potestà legislativa tra Stato e Regioni di cui all'art.117 della Cost. in quanto la tutela della concorrenza è di competenza esclusiva dello Stato (art.117 lett. e);
- rispetta i principi di cui alla Parte I – Titolo III Cost. RAPPORTI ECONOMICI, in particolare l'art. 41 c.3 laddove recita "La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali".

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

L'intervento normativo è conforme al riparto di competenze previsto dalla normativa vigente tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

La disposizione in esame non viola i principi di cui all'articolo 118 della Costituzione, primo comma e, pertanto, non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie e a statuto speciale, nonché degli enti locali, né di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Il provvedimento in parola non comporta rilegificazioni in materia ed è stato adottato nella piena utilizzazione degli strumenti di semplificazione normativa.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non si segnalano progetti di legge di analoga portata presentati in Parlamento.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano giudizi pendenti di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE II. Contesto normativo comunitario e internazionale.

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

La previsione non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario e internazionale.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non sono state aperte procedure di infrazione nei confronti dell'Italia nella materia in esame.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Il provvedimento legislativo in esame non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o su analogo oggetto.

Non sono pendenti giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea vertenti sul medesimo o analogo oggetto.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o su analogo oggetto.

Non sono pendenti giudizi innanzi la Corte europea dei diritti dell'uomo vertenti sul medesimo o analogo oggetto.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

Non vi sono indicazioni al riguardo e, ad oggi, non sono state evidenziate linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III. Elementi di qualità sistematica e redazionale del testo.

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Il provvedimento introduce nuove definizioni normative coerentemente con quanto previsto dalla Direttiva che si recepisce.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel provvedimento, con particolare riguardo alle successive modificazioni subite dai provvedimenti medesimi.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

Per ragioni di sistematicità, in coerenza con i principi di delega, si è ritenuto non opportuno utilizzare la tecnica legislativa della novella e, piuttosto, si è deciso di redigere un nuovo testo unitario di recepimento della direttiva, in cui far confluire la disciplina contenuta nel precedente articolo 62, adeguandola alle novità imposte dal legislatore comunitario, al fine di fornire agli operatori giuridici un testo unico sulla disciplina speciale dei rapporti commerciali nel settore agroalimentare.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Il provvedimento intende abrogare:

- art. 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;
- art. 10-quater del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44;
- decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 19 ottobre 2012, n. 199.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Nel testo non ci sono disposizioni aventi effetti retroattivi di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

La norma è auto-applicativa e non necessita di atti secondari di attuazione; tuttavia, all'articolo 14 (Disposizioni transitorie e finali) dello schema di decreto, si prevede la facoltà di adottare un regolamento (ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400/88) da parte del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, ove si rendesse necessario dover implementare ulteriori norme per l'attuazione, la specificazione o l'integrazione del decreto.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

La proposta normativa non necessita di elaborazioni statistiche aggiuntive da parte dell'Istituto nazionale di statistica.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER I RAPPORTI CON IL PARLAMENTO

Largo Chigi, 19 – 00187 Roma – Tel. 06.6779.2821 – Fax 06.67792859

UFFICIO II – SERVIZIO II

DRP/II/XVIII/D137/21

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DRP 0004943 P-4.20.5

del 09/09/2021



35656301

Roma, 9 settembre 2021

Senato della Repubblica
- Servizio dell'Assemblea
segreteriaassemblea@pec.senato.it

ROMA

OGGETTO: schema di decreto legislativo, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 29 luglio 2021, recante disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare, nonché dell'articolo 7 della legge 22 aprile 2021, n. 53, in materia di commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari (atto Governo n. 280).

Facendo seguito alla nota in data 3 agosto 2021, con la quale è stato trasmesso lo schema di decreto legislativo in oggetto, si allega alla presente la relazione sull'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR).

Il Dirigente

Dott. Andrea Di Mucci

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

(D.P.C.M. 15 settembre 2017, n. 169).

Provvedimento: Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare nonché dell'articolo 7 della legge 22 aprile 2021, n. 53 in materia di commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari.

Amministrazione competente: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (Mipaaf).

Referente dell'amministrazione competente: Ufficio legislativo.

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

Il presente schema di Decreto Legislativo attua la delega di cui all'articolo 7 della legge n. 53/2021 di recepimento della Direttiva Europea 2019/633. Posto gli squilibri nel potere contrattuale all'interno della filiera agricola e alimentare, il presente schema di provvedimento normativo è volto a contrastare le pratiche commerciali sleali nelle relazioni tra acquirenti e fornitori di prodotti agricoli ed alimentari, razionalizzando e rafforzando il quadro giuridico vigente verso una maggiore tutela dei fornitori. Considerata la centralità della citata finalità, è stato ritenuto indispensabile procedere ad una attuazione puntuale ed efficace delle disposizioni comunitarie tali da garantire un sistema di tutele e di elementi di maggiore trasparenza non solo a beneficio della stessa filiera ma anche dei consumatori finali e, quindi, l'introduzione di una disciplina efficiente delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari, tale da regolare i rapporti tra i diversi attori coinvolti nel comparto agroalimentare

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

L'intervento nasce dalla necessità di introdurre tra i Paesi dell'Unione un livello minimo di tutela rispetto alle pratiche commerciali sleali finalizzato a ridurre la frequenza. Obiettivo della direttiva è ridurre le pratiche commerciali sleali nella filiera alimentare mediante l'introduzione di un livello minimo di tutela comune a tutta l'UE. La tutela si applica ai fornitori della filiera alimentare, nella misura in cui questi vendano prodotti agricoli ed alimentari ad acquirenti che hanno dimensioni economiche superiori. La direttiva europea si inquadra tra gli obiettivi della PAC (Politica agricola comune), in modo particolare finalizzati ad assicurare un tenore di vita equo alla popolazione agricola, ai sensi dell'articolo 39 del TFUE.

La filiera alimentare, infatti, fornisce prodotti alimentari e bevande per il consumo dei singoli o delle famiglie. L'acquisto di prodotti alimentari assorbe, peraltro, una parte considerevole del bilancio medio delle famiglie in Italia (circa il 18% - dato Istat). Prima che un prodotto raggiunga i consumatori, un certo numero di operatori (produttori, trasformatori, dettaglianti, ecc.) contribuisce ad accrescerne il valore, incidendo in tal modo sul prezzo finale pagato dal consumatore. La filiera alimentare è costituita da un continuum di mercati verticalmente connessi. Essa è caratterizzata da notevoli differenze di potere contrattuale relativo tra le piccole e le medie imprese, da una parte, e le grandi imprese, dall'altra. Negli ultimi decenni taluni sviluppi, quali la concentrazione e l'integrazione verticale crescenti dei partecipanti al mercato sia in Italia che all'interno del mercato unico in tutta l'UE, hanno determinato cambiamenti strutturali della filiera alimentare. Questi sviluppi hanno contribuito a creare una situazione caratterizzata da livelli molto diversi di potere contrattuale e da squilibri economici nei rapporti commerciali individuali tra gli operatori della filiera. Le differenze di potere contrattuale sono comuni e legittime nei rapporti commerciali, ma il loro abuso può portare a volte a pratiche commerciali sleali.

I produttori agricoli sono risultati essere particolarmente vulnerabili a tali pratiche, in quanto mancano spesso di un potere contrattuale che corrisponda a quello dei loro partner a valle che acquistano i loro prodotti. Ciò è dovuto al fatto che le alternative di cui dispongono per far giungere i loro prodotti ai consumatori sono spesso limitate. Le pratiche commerciali sleali possono esercitare pressione sui profitti e i margini degli operatori, portando a una distribuzione inefficiente delle risorse e persino all'uscita dal mercato di operatori altrimenti sani e competitivi. Ad esempio, i ritardi di pagamento dei prodotti deperibili dopo che sono stati consegnati e venduti dall'acquirente costituiscono un costo finanziario supplementare per il fornitore, oppure riduzioni unilaterali con effetto retroattivo del quantitativo contrattuale di merci deperibili possono comportare il mancato guadagno di un operatore che non potrà trovare facilmente uno sbocco alternativo per tali merci. Altro esempio è quello di eventuali obblighi dei fornitori di riprendere i prodotti non venduti dall'acquirente, che possono causare un indebito trasferimento del rischio sui fornitori con ripercussioni sulla sicurezza della programmazione e degli investimenti.

Nella filiera agricola e alimentare i soggetti operanti nelle diverse fasi della produzione, trasformazione, marketing, distribuzione e vendita al dettaglio dei prodotti, dispongono di un maggior potere contrattuale rispetto alle controparti. La produzione agricola è infatti caratterizzata dall'incertezza dovuta alla dipendenza da processi biologici e dall'esposizione a fattori meteorologici e se il rischio commerciale è implicito in ogni attività economica, nella catena dell'approvvigionamento alimentare gli agricoltori e le piccole e medie imprese, anche in considerazione della deperibilità e delle stagionalità delle produzioni, nelle relazioni con gli altri attori della filiera subiscono spesso pratiche che si discostano dalla buona condotta commerciale e sono contrarie ai principi di buona fede e correttezza.

Una delle problematiche principali, già individuata a livello di normazione unionale, è che gli operatori più piccoli della filiera alimentare, quali agricoltori e piccole e medie imprese, sono più soggetti a pratiche commerciali sleali a causa del loro scarso potere contrattuale rispetto ai grandi operatori (ad esempio, catene commerciali e grande distribuzione). Si è reso pertanto puntare a tutelare tutti i soggetti che fanno parte della filiera agricole ed alimentare, (dai produttori agricoli, comprese le relative organizzazioni di produttori, come le cooperative, alle altre piccole e medie imprese fornitrici della filiera, come venditori al dettaglio, trasformatori di prodotti alimentari, grossisti) e limitare il comportamento degli acquirenti di maggiori dimensioni economiche.

La filiera alimentare in particolare consente la fornitura al pubblico di prodotti alimentari e di bevande per il consumo ed è costituita da una serie di mercati verticalmente connessi in cui operano diversi soggetti: agricoltori, trasformatori, commercianti, rivenditori all'ingrosso e al dettaglio e consumatori. In sintesi, la filiera alimentare si suddivide in due componenti: produttiva (agricoltura e industria alimentare e di trasformazione di materie prime agricole) e distributiva e commerciale (commercio all'ingrosso e al dettaglio e settore della ristorazione).

Volendo esporre una stima della consistenza numerica dei destinatari dell'intervento normativo, tenuto conto delle diverse tipologie e classi dimensionali delle imprese coinvolte (sia in qualità di acquirenti che di venditori) è possibile riferire che la filiera interessata comprende un arco imprenditoriale che si estende dalle aziende agricole alla ristorazione.

Numericamente è possibile riportare, quanto segue secondo dati riferiti all'anno 2016 tratti da uno studio della Rete rurale nazionale:

- 1.145.710 imprese agricole;
- 56.750 imprese alimentari;
- 151.646 imprese di distribuzione;

➤ 273.864 imprese di ristorazione.

Per quanto concerne i dati relativi alla dimensione del problema rappresentato, in questo caso è necessario evidenziare che la distribuzione del valore lungo la filiera si disperde a seconda della lunghezza della filiera e lungo il percorso in genere non vi sono soggetti che guadagnano particolarmente rispetto ad altri perché va parametrata anche ai costi. Rimane tuttavia la costante che di tutti soggetti della filiera l'anello più debole sia la parte agricola. Considerando, a titolo esemplificativo, i prodotti agricoli freschi, come gli ortofrutticoli, su 100 euro spesi dal consumatore nell'anno di riferimento, dall'elaborazione presa a riferimento (Studio della Rete Rurale Nazionale) emerge che agli imprenditori agricoli resta un risultato operativo netto di soli 6 euro. Diversa la situazione per gli altri settori: più di 38 euro è la quota di valore aggiunto del settore del commercio e trasporto, con un margine netto per le imprese di 17 euro; circa di 16 euro è la quota di valore aggiunto agli altri settori fornitori di beni e servizi necessari lungo la filiera (dai mezzi tecnici per l'agricoltura ai servizi bancari), a cui 6,8 euro restano come risultato operativo netto. Nel caso dei prodotti trasformati, dove la filiera è più lunga, su 100 euro destinati dal consumatore all'acquisto di prodotti alimentari, il margine in capo all'imprenditore agricolo risulta inferiore ai 2 euro. Non molto migliore, tuttavia, risulta la situazione per l'imprenditore della trasformazione alimentare per il quale altrettanto compresso risulta il reddito netto d'impresa, che ammonta a solo 1,6 euro; ben diversa la remunerazione netta per gli imprenditori dell'aggregato del commercio, distribuzione e trasporto che si mantiene intorno agli 11 euro. In questo caso, infatti, 8,5 euro sono stati destinati dalle famiglie all'acquisto di prodotti finiti provenienti dall'estero; si nota, inoltre, che sale a 19,8 euro la quota delle imposte, anche per l'impatto dell'Iva più elevata sui prodotti trasformati; infine, il valore dei beni intermedi importati dalla filiera raddoppia in confronto al valore che assume nel caso di prodotti agricoli freschi. Per quanto concerne il numero e la dimensione delle imprese della filiera, in questo caso il semplice calcolo del valore aggiunto medio per impresa può aiutare a mettere in luce le notevoli differenze tra le varie fasi sia a livello nazionale sia europeo. In particolare, si evidenzia che in Italia si va da 452 mila euro per impresa per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco, ai 130,5 mila della distribuzione (ingrosso e dettaglio), ai 74,2 mila della ristorazione, fino ai 31 mila della fase agricola. Tale gradualità può costituire un primo indicatore del diverso grado di frammentazione dell'offerta e del possibile squilibrio nel potere di mercato tra le imprese agricole e quelle delle fasi successive, in particolare dell'industria e del settore distributivo. Inoltre, è necessario tenere conto che l'intera filiera nazionale appare complessivamente più debole e frammentata rispetto alla media dell'Unione europea. Infatti, la ricchezza creata da ciascuna impresa europea dell'alimentare, della distribuzione e anche della ristorazione, è maggiore che in Italia, a causa della rilevante presenza, in quest'ultima, in tutte le fasi, di micro, piccole e medie imprese, compreso nel settore distributivo organizzato (GD-DO). Si pensi ad esempio che il grado di concentrazione della GD-DO, calcolato come il fatturato dei primi 3 concorrenti sul totale di settore, va dal 61% della Gran Bretagna e della Germania, al 54% della Spagna, al 53% della Francia, al 36% dell'Italia. La maggior parte delle aziende della filiera alimentare è di piccole o medie dimensioni con una concentrazione di PMI molto più alta nei settori della trasformazione alimentare e del commercio al dettaglio rispetto al settore agricolo. A causa del loro scarso potere contrattuale rispetto ai grandi operatori della filiera, gli operatori più piccoli sono infatti, in generale, più soggetti a pratiche commerciali sleali. Ad esempio, i produttori agricoli sono particolarmente vulnerabili a tali pratiche, poiché mancano spesso di un potere contrattuale che corrisponda a quello dei loro partner a valle che acquistano i loro prodotti, in particolare perché le alternative di cui dispongono per far giungere i loro prodotti ai consumatori sono limitate. Secondo la Commissione europea, infatti, le pratiche commerciali sleali possono esercitare pressione sui profitti e i margini degli operatori, portando a una distribuzione inefficiente delle risorse e persino all'uscita dal mercato di operatori altrimenti sani e competitivi. A titolo di esempio, riduzioni unilaterali con effetto retroattivo del quantitativo contrattuale di merci

deperibili comportano il mancato guadagno di un operatore che non potrà trovare facilmente uno sbocco alternativo per tali merci; i ritardi di pagamento dei prodotti deperibili dopo che sono stati consegnati e venduti dall'acquirente costituiscono un costo finanziario supplementare per il fornitore; gli eventuali obblighi dei fornitori di riprendere i prodotti non venduti dall'acquirente possono costituire invece un indebito trasferimento del rischio sui fornitori con ripercussioni sulla sicurezza della programmazione e degli investimenti; infine, l'obbligo di contribuire ad attività promozionali generiche all'interno dei punti di vendita dei distributori senza trarne un beneficio adeguato può ridurre indebitamente il margine dei fornitori. Basti considerare che secondo un sondaggio riportato dalla Commissione europea, condotto presso i produttori agricoli e le cooperative agricole, il danno stimato causato dalle pratiche commerciali sleali ammonta, a livello europeo, a oltre 10 miliardi di euro l'anno. Inoltre, produttori di prodotti alimentari hanno riferito che i costi legati alle pratiche commerciali sleali costituivano lo 0,5% del loro fatturato.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

La proposta normativa oggetto della presente relazione è un atto di recepimento della Direttiva (UE) 2019/633, sulla base dei principi e criteri direttivi specifici di cui alla legge n. 53/2021.

La normativa unionale ha in particolare previsto la necessità di:

- **Fornire un quadro comune minimo di regole e un elenco minimo obbligatorio di pratiche da considerarsi come sleali;** definire più dettagliatamente i principi di buone pratiche commerciali di trasparenza, buona fede, correttezza, proporzionalità e reciproca correttezza a cui occorre attenersi nelle transazioni commerciali;
- **coordinare la normativa vigente in materia di termini di pagamento del corrispettivo con le previsioni relative alla fatturazione elettronica;**
- **prevedere che il pagamento oltre i termini indicati dalla direttiva, inquadrato come pratica commerciale vietata, si applichi alle pubbliche amministrazioni, in particolare di quelle scolastiche e sanitarie, o, quantomeno, si applichi il divieto di pagamento entro un termine superiore a sessanta giorni già previsto a legislazione vigente.**
- **Prevedere la collaborazione e la mutua assistenza tra le Autorità di contrasto degli Stati membri e stabilire una attività di report annuali ai Servizi della Commissione UE.**

La Direttiva oggetto di recepimento prevede pertanto l'introduzione di un livello minimo di tutela comune a tutta l'UE, comprendente un elenco di pratiche commerciali sleali vietate e un elenco di pratiche che saranno autorizzate solo se concordate in termini chiari e univoci al momento della conclusione dell'accordo di fornitura. In linea generale, si evidenzia che la disciplina che si intende proporre di introdurre si applicherà a tutti gli scambi commerciali aventi ad oggetto prodotti agricoli e alimentari, a prescindere dal fatturato reciproco dei contraenti. Tale previsione appare in linea con quanto disposto dall'articolo 9, paragrafo 2 della Direttiva che stabilisce espressamente che restano impregiudicate le norme nazionali finalizzate a contrastare le pratiche commerciali sleali che non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva. In considerazione della peculiarità del sistema agroalimentare italiano, caratterizzato da una straordinaria frammentazione della filiera - la più alta d'Europa - e tale per cui il fornitore si viene sistematicamente a trovare in una posizione di debolezza contrattuale, si è infatti ritenuto necessario confermare la scelta adottata dal legislatore già nel 2012 che, con l'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni, dalla

legge 24 marzo 2012, n. 27, ha esteso la disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e alimentari a tutte le imprese indipendentemente dal fatturato.

2.2 Indicatori e valori di riferimento

Un importante indicatore di risultato per la verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi perseguiti saranno i risultati delle attività di contrasto che l' ICQRF, competente Dipartimento del Mipaaf designato quale autorità nazionale di contrasto, sarà in grado di porre in essere per l'attività di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 7 della proposta normativa ed all'irrogazione delle relative sanzioni, nel rispetto delle procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

L'ICQRF svolge una intensa attività di controllo in tale ambito ai sensi dell'articolo 62 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito nella legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modifiche ed integrazioni.

Gli esiti dei controlli esperiti dall' ICQRF in materia di pratiche commerciali sleali nell'ambito della normativa vigente sono oggetto di comunicazione all'Autorità competente (AGCM) ai sensi del citato articolo 62.

L'ICQRF, grazie ad una struttura periferica e capillare nell'intero territorio nazionale, ha svolto in questi anni numerosi controlli, in particolare nel settore lattiero caseario, dove è stato possibile accertare numerose infrazioni alla normativa per l'assenza di contratti scritti, incompletezza degli elementi del contratto, per applicazione di condizioni di acquisto eccessivamente gravose per gli allevatori, per prezzi praticati palesemente al di sotto dei prezzi di mercato e dei costi di produzione nonché per mancato rispetto dei termini di pagamento previsti.

3. OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE

Procedure informali di consultazione sono state attivate durante la stesura del presente decreto. A livello nazionale, sono state sentite, informalmente, la più rappresentative associazioni di categoria del settore. La stesura dello schema di decreto, condotta in primis dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ha fatto tesoro dei lavori e delle consultazioni operate sulla materia. Sono stati altresì valorizzati i contributi pervenuti da altre Amministrazioni e dalle Regioni e si è tenuto conto dei dati di enti ed associazioni di settore raccolti dai siti web. L'opzione zero lascerebbe immutato l'attuale sistema oltre ad esporre a procedura di infrazione per il mancato recepimento della direttiva di riferimento. Per quanto sopra, quindi, l'opzione zero non può essere presa in considerazione.

4. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA

4.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

Lo scopo della Direttiva è equilibrare i rapporti di filiera tra soggetti più deboli venditori (spesso PMI e del settore primario) e soggetti acquirenti più forti (spesso GDO e grandi industrie). Ci si aspetta che con l'attuazione della direttiva ci siano effetti positivi per la parte venditrice ed effetti positivi sulle vendite e sui prezzi riconosciuti. Per la collettività nel lungo periodo ci potrebbero essere effetti positivi in quanto le ricadute favorevoli potrebbero esserci anche per quanto riguarda la lotta al lavoro nero e al caporalato spesso determinato da prezzi riconosciuti troppo bassi ai venditori. Inoltre, si potrebbero avere ricadute positive indirette sui consumatori in termini di trasparenza e di prezzi.

Attualmente sono vigenti le seguenti disposizioni normative:

- l'articolo 62 (Disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari) del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012, e novellato con il decreto-legge n. 51 del 2015, che fissa gli elementi essenziali del contratto avente ad oggetto la cessione di prodotti agricoli (forma scritta, durata, quantità e le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, le modalità di consegna e di pagamento). La disposizione determina inoltre i principi regolatori di tali contratti (trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca correttezza delle prestazioni). La norma disciplina, inoltre, le relazioni commerciali tra gli operatori economici rispetto a tale tipo di contratti vietando in particolare una serie di condotte (imporre direttamente o indirettamente condizioni ingiustificatamente gravose, nonché condizioni extracontrattuali e retroattive; applicare condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti; subordinare la conclusione, l'esecuzione dei contratti e la continuità e regolarità delle medesime relazioni commerciali alla esecuzione di prestazioni da parte dei contraenti che non abbiano alcuna connessione con l'oggetto degli uni e delle altre; conseguire indebite prestazioni unilaterali, non giustificate dalla natura o dal contenuto delle relazioni commerciali; adottare ogni ulteriore condotta commerciale sleale che risulti tale anche tenendo conto del complesso delle relazioni commerciali che caratterizzano le condizioni di approvvigionamento). Infine, si fissa il termine di pagamento del corrispettivo entro 30 giorni per le merci deteriorabili e entro 60 per le altre.
- articolo 4 del DM 19 ottobre 2012, n. 199, recante il Regolamento di attuazione del citato articolo 62, che chiarisce come rientrino nella definizione di "condotta commerciale sleale" anche il mancato rispetto dei principi di buone prassi e le pratiche sleali identificate dalla Commissione europea e dai rappresentanti della filiera agro-alimentare a livello comunitario nell'ambito del Forum di Alto livello per un migliore funzionamento della filiera alimentare (High level Forum for a better functioning of the food supply chain), approvate in data 29 novembre 2011. Si chiarisce inoltre che ai sensi dell'articolo 62 è vietato qualsiasi comportamento del contraente che, abusando della propria maggior forza commerciale, imponga condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose. Da ultimo si dispone che configura, altresì, una pratica commerciale sleale la previsione nel contratto di una clausola che obbligatoriamente imponga al venditore, successivamente alla consegna dei prodotti, un termine minimo prima di poter emettere la fattura;
- l'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 51 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 91 del 2015, che detta norme specifiche per il rispetto di corrette relazioni commerciali in materia di cessione di latte crudo prevedendo una durata contrattuale minima pari a 12 mesi e un criterio di calcolo per il riferimento ai costi medi di produzione, richiamati anche dal citato articolo 4 del DM n. 199 del 2012 quale parametro per la valutazione della corretta determinazione del prezzo.

Pertanto, volendo considerare le principali novità che la disciplina in esame introdurrà per gli operatori del settore e delle conseguenze più significative per i destinatari dell'intervento normativo di cui trattasi, questi ultimi potranno contare, a seguito dell'intervento normativo, su di una elencazione più chiara ed esaustiva delle pratiche commerciali vietate o di quelle consentite se in accordo tra le parti e, quindi, di un'elencazione più esaustiva delle buone pratiche commerciali; si perverrà ad un quadro più chiaro e certo circa i contratti e sui termini e le condizioni di pagamento, circa la pratica commerciale sleale dell'acquisto sotto i costi di produzione, circa il ruolo di enti già operanti nel settore quali l' ISMEA (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare) in materia di lotta alle pratiche sleali; si potranno individuare inoltre con chiarezza, rafforzandolo, il ruolo della

Autorità (ICQRF) incaricata per il contrasto alla pratiche sleali oggetto dell'intervento normativo in parola; si potrà pervenire inoltre ad un ulteriore chiarimento e rafforzamento circa i soggetti che potranno presentare le denunce e la loro tutela; inoltre l'ordinamento nazionale potrà in futuro basarsi, in ossequio a quanto vorrà prevedere il legislatore, su di una maggiore tutela nei confronti delle pratiche sleali non solo a livello nazionale ma anche a livello di scambi con gli altri paesi europei anche grazie al coordinamento ed all'informazione, a livello europeo; tra le diverse Autorità di contrasto. Il complesso del nuovo quadro normativo potrà quindi contribuire in maniera più decisa a rendere, molto prevedibilmente, efficace la lotta alle pratiche sleali in quando si tratterà di misure che agiranno su vari fronti: dalla chiarezza in materia di pratiche commerciali, a vincoli più stringenti sui contratti, fino alla individuazione di una Autorità di contrasto presso il Mipaaf ovvero del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), che è già oggi uno dei maggiori organismi europei di controllo dell'agroalimentare, per l'effettuazione delle verifiche del rispetto delle norme di tutela previste.

Destinatari dei principali effetti dell'intervento normativo sono, per quanto concerne il settore pubblico, lo Stato, l'Amministrazione centrale e le articolazioni territoriali del Mipaaf, mentre per quanto concerne i soggetti privati, gli operatori della filiera agroalimentare nazionale. Nessun onere aggiuntivo è previsto per le amministrazioni pubbliche interessate che opereranno con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. La proposta normativa, infatti, non comporta espressamente nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4.2 Impatti specifici

Si stimano effetti sulle PMI positivi in termini di rapporti di forza con gli acquirenti. Un miglioramento della concorrenza tra imprese che potrà essere più trasparente.

4.2 Impatti specifici

A. Effetti sulle PMI (Test PMI)

La misura è rivolta in modo indiretto anche alle micro-piccole e medie imprese. L'intervento comporta benefici in termini di maggiore sicurezza per i destinatari indiretti del provvedimento e conseguentemente anche di maggiore tutela agli interessi economici delle stesse.

B. Effetti sulla concorrenza

L'intervento normativo non comporta effetti negativi sul corretto funzionamento concorrenziale del libero mercato e sulla competitività complessiva delle economie legate al settore. L'intervento comporterà una maggiore tutela del mercato agricolo del Paese atteso che vi sarà una diminuzione dei fattori di rischio di pratiche commerciali sleali ed un conseguente aumento di tutela degli operatori economici e produttivi del settore agricolo operanti in Italia. L'intervento normativo risulta, pertanto, favorevole anche per la competitività del Paese.

C. Oneri informativi

Non sono previsti obblighi informativi a carico dei destinatari diretti e indiretti in quanto l'emanando decreto non prescrive obblighi ulteriori rispetto a quelli strettamente necessari per l'applicazione delle norme vigenti in materia. Inoltre, non sono rilevabili, a seguito dell'intervento normativo, ulteriori oneri informativi a carico di cittadini o imprese connesse alla raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni, ed in ogni caso gli stessi, nella materia, non superano il livello minimo previsto dalla normativa europea. Non sono previsti specifici regimi di esenzione dedicati alle PMI, in quanto comunque il provvedimento introduce misure volte a recepire misure di

tutela rispetto all'attuale regime, andando pertanto a costituire un indubbio e generalizzato vantaggio in termini di maggiore garanzia per il sistema Italia.

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

La normativa rispetta i livelli minimi di regolazione europea.

4.3 Motivazione dell'opzione preferita

L'intervento normativo, essendo finalizzato ad adottare misure di recepimento della direttiva di riferimento, si presta ad essere inserite nel decreto legislativo in oggetto. La misura è rivolta in modo indiretto anche alle micro-piccole e medie imprese e comporta benefici in termini di maggiore tutela economica per i destinatari indiretti del provvedimento e conseguentemente anche di maggiore tutela agli interessi economici delle stesse. L'intervento normativo non comporta effetti negativi sul corretto funzionamento concorrenziale del libero mercato e sulla competitività complessiva delle economie legate al settore.

5. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

5.1 Attuazione

In attuazione dell'articolo 4 della Direttiva, l'ICQRF è designato quale autorità nazionale di contrasto deputata all'attività di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 7 del presente schema di decreto ed all'irrogazione delle relative sanzioni, nel rispetto delle procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

In tale ambito va rilevato che, al fine di svolgere efficacemente l'attività di contrasto alle pratiche commerciali sleali, l'ICQRF sin dal mese di giugno 2021 ha avviato un percorso formativo indirizzato al personale in servizio sugli aspetti giuridici e tecnici della Direttiva 633, sulle dinamiche di mercato operanti all'interno delle filiere agroalimentari e sulla legislazione adottata in alcuni paesi dell'Unione europea.

L'attuazione dell'intervento normativo è affidata all'iniziativa principale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

5.2 Monitoraggio

Il monitoraggio sarà garantito tramite la relazione annuale che ICQRF (autorità di contrasto italiana) invierà entro il 15 marzo di ogni anno alla Commissione Europea, sulle pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare. Tale relazione conterrà tutti i dati pertinenti riguardanti il contrasto e l'applicazione delle norme, nel corso dell'anno precedente, ai sensi della Direttiva.

Inoltre, in sede Comunitaria, sarà favorita la cooperazione tra Autorità di contrasto degli Stati Membri e Commissione Europea, ai sensi dell'art.8 della Direttiva (UE) 2019/633, mediante incontri annuali orientati alla discussione degli aspetti applicativi della Direttiva e allo scambio delle migliori pratiche di contrasto.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali effettuerà la verifica dopo l'entrata in vigore dell'intervento normativo attraverso i periodici controlli sul grado di raggiungimento delle finalità, dei costi e degli effetti prodotti, del livello di osservanza delle prescrizioni dell'intervento

CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL'AIR

Non sono state effettuate formali consultazioni. Tuttavia, le azioni specifiche per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento sono state in parte anticipate nell'attività istruttoria e di concertazione dei meccanismi che i competenti servizi del Dicastero delle politiche agricole alimentari e forestali che hanno condotto informalmente ai rappresentanti delle categorie e delle associazioni di utenti

interessati. Infatti, la regolamentazione oggetto della presente AIR, è un provvedimento che incide sulle attività di impresa è pertanto prevedibile che gli stessi soggetti direttamente interessati dalle innovazioni introdotte con il decreto in oggetto, provvederanno essi stessi a dare massima diffusione delle novità attraverso siti internet, stampa di settore, pubblicità, comunicazioni agli associati, ecc. In ogni caso, successivamente alla conclusione dell'iter approvativo del decreto, si darà corso all'inserimento nelle pertinenti pagine web del sito istituzionale del Ministero e degli altri portali tematici istituzionali.

PERCORSO DI VALUTAZIONE

La relazione è stata elaborata dall'Ufficio legislativo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con il contributo del Dipartimento dell'Ispettorato Centrale della tutela della Qualità e Repressione Frodi (ICQRF) e del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica (DIQPAI).